

ANNALISA MANGIARACINA

COMMENTO AGLI ARTT. 83-89



giuffrè editore - 2012

Estratto al volume:

CODICE DI PROCEDURA PENALE

a cura di
Giovanni Canzio - Giovanni Tranchina

Con il coordinamento di
Antonio Balsamo - Myriam Bologna

Tomo I (Artt. 1-378)
Tomo II (Artt. 379-746)

83

⁽¹⁾ **Citazione del responsabile civile.** — 1. *Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato [60] può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto [529-531] o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [425].*

2. *La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.*

3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
- la generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
 - l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
 - l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
 - la data e le sottoscrizioni [110] del giudice e dell'ausiliario [126] che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata [152], a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla [178^{1c}] se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [416 s.] o nel giudizio [465 s.]. La nullità della notificazione rende nulla la citazione ⁽²⁾.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione [80, 81] della parte civile.

⁽¹⁾ Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 16 aprile 1998, n. 112 «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1989, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».

⁽²⁾ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 17 novembre 1992, n. 453 «nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice».

BIBLIOGRAFIA

- M. G. AIMONETTO, *Sull'incompatibilità a testimoniare del responsabile civile-parte*, in *Giur. cost.* 1992, 4341; G. ALPA-V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Responsabilità civile da reato*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Giuffrè, 1988, 1274; E. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 433; B. ANDÒ, *Sulla legittimità della costituzione di parte civile, di persone giuridiche investite di responsabilità amministrativa*, in *Giust. pen.* 2005, III, 374; A. BALDELLI-M. BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, 2003; G. BARBUTO, *Sub art. 83*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. CORSO, La Tribuna, 2005, 316; R. BRICCHETTI, *La Consulta rimuove la disparità esistente con l'azione di risarcimento nel rito civile*, in *Guida dir.* 1998, n. 17, 51; ID., *La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo per il risarcimento*, in *Guida dir.* 2011, n. 9, 58; R. CANTONE, *Sub art. 83*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, Agg. 2003-2007, *Soggetti* (artt. 1-108), a cura di E. APRILE-P. BRONZO-R. CANTONE-S. CIANI-F. DE LEO-R. GARGIULO-A. MACCHIA, Giuffrè, 2008, 704; E. M. CATALANO, *La citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato. Profili problematici*, in *Cass. pen.* 1999, 2457; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, 2006; F. CIOFFI, *Il danno nel processo penale. Le restituzioni*, Cedam, 2003; G. CONSO, voce *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, VI, Giuffrè, 1960, 134; ID., *Istituzioni di diritto processuale penale*, Giuffrè, 1969; M. CURTOTTI, *Sub art. 83*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, a cura di G. CONTI-A. MACCHIA-P. P. RIVELLO-T. TREVISSON LUPACCHINI-L. GIULIANI-E. CESQUI-A. CALÒ-M. CURTOTTI-M. SCILLITANI-D. CURTOTTI, Giuffrè, 1998, 497; A. DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Dig. d. pen.*, XII, Utet, 1997, 93; G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Giuffrè, 1990; A. DIDDI, *Presupposti e limiti di partecipazione del responsabile dei danni per fatto altrui nel processo penale*, in *Giust. pen.* 2000, III, 246; ID., *Problemi di costituzionalità sui limiti in tema di citazione del responsabile civile*, in *Giust. pen.* 2001, III, 297; E. FORGILLO, *Costituzione di parte civile prima del dibattimento e citazione del responsabile civile nel giudizio pretorile*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 645; ID., *Il sistema dei termini di citazione delle parti private diverse dall'imputato nel giudizio pretorile nelle ultime pronunce della Suprema Consulta*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 669; F. FUSO, *Responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Commentario sistematico al codice di procedura penale*, a cura di S. GUADALUPI, La Tribuna, 2010, 5120; A. GALIONE-S. MACCIONI, *Il danno e il reato*, Cedam, 2000; A. GHIARA, *Sub art. 83*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, I, Utet, 1989, 387; A. GIARDA, *I termini di citazione della persona offesa dal reato e del responsabile civile*, in *Corr. giuridico*

1993, 40; F. GIUNCHEDI, *Partecipazione del responsabile civile e tutela sostanziale dell'imputato tra esigenze di sistema e reinterpretazione di scopi*, in *Giur. cost.* 2001, 481; Id., *In ordine ai rapporti tra imputato e responsabile civile: un freno della Corte costituzionale alle interpretazioni estensive*, in *Giur. it.* 2001, 1450; S. GUADALUPI, *Modifica del capo d'imputazione nella fase dibattimentale e nuova citazione del responsabile civile*, in *Arch. n. proc. pen.* 2011, 573; U. GUALTIERI, *I responsabili civili nel processo penale*, Jovene, 1969; I. LAI, *Sub art. 83*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Ipsos, 2010, 955; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, 2009; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, I, Jovene, 1961; E. M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, I *sogetti*, I, t. I, a cura di G. DEAN, Utet, 2009, 521; Id., *Processo alle società e azione civile derivante da illecito amministrativo: la Corte di Giustizia in chiave nomofilattica?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2011, 1340; M. MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Cedam, 2006; V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, a cura di G. CONSO-G. D. PISAPIA, I, Utet, 1967, 364; O. MAZZA, *Sub art. 83*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. CONSO-V. GREVI, Cedam, 2011, 231; A. PENNISI, *I termini per la prima citazione del responsabile civile nel dibattimento penale*, in *Giur. cost.* 1992, 4024; A. PULVIRENTI, *Sub art. 83*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. CONSO-V. GREVI, Cedam, 2005, 228; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Giuffrè, 2003; F. RUGGIERI, *Sub art. 83*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 490; C. SANTORIELLO, *Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale: un passo avanti e ...uno indietro*, in *Giur. it.* 1999, II, 1902; Id., *In tema di legittimazione a citare il responsabile civile*, in *Giur. it.* 2000, 1710; M. SCILLITANI-S. ASTARITA, *Sub art. 83*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. GAITO, I, Utet, 2008, 352; E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Cedam, 2002; F. STEFANELLI, *L'esclusione di responsabilità del responsabile civile per l'imprevedibilità della condotta dolosa dell'imputato*, in *Arch. n. proc. pen.* 2006, 650; E. STRINA-S. BERNASCONI, *Persona offesa. Parte civile*, Giuffrè, 2006; E. SVARIATI, *Non è identificabile come responsabile civile l'Anas in caso di illecito verificatosi per fatto del dipendente della società appaltatrice*, in *Cass. pen.* 2007, 695; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, 2011; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 2011, 47; R. VANNI, voce *Responsabile civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 1991, 1; A. VELE, voce *Responsabile civile (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 2007, 1.

SOMMARIO

1. Il responsabile civile. — 2. La legittimazione passiva: casistica. — 3. La legittimazione a richiedere la citazione del responsabile civile. — 4. La citazione del responsabile civile. — 5. Il termine per comparire. — 6. Provvisoriale ex art. 24 l. 24 dicembre 1969, n. 990 e citazione del responsabile civile.

1. Il responsabile civile. Al fine di delineare la nozione di responsabile civile, occorre richiamare l'art. 185 comma 2 c.p., il quale individua, quali obbligati al risarcimento del danno derivante da reato, accanto all'autore dello stesso, anche « le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui ». Sicché, per espressa previsione normativa, il titolo in forza del quale tale soggetto è chiamato a rispondere « per il fatto dell'imputato » è fondato sulle leggi civili, intendendosi tale espressione « in senso negativo, come richiamo a tutte le norme non penali, e, pertanto, comprensivo anche delle norme di diritto pubblico » (G. LEONE, 519; C. QUAGLIERINI, 117). In dottrina (A. DE CARO, 94) si predilige il termine « corresponsabile civile », perché questo meglio sottolinea la « solidarietà passiva col colpevole e la sussidiarietà ontologica della responsabilità per fatto altrui indicata nell'art. 185 c.p., derivante da quella principale del colpevole ». L'azione per responsabilità civile del fatto altrui, una volta inserita nel processo penale, subisce una « delimitazione del contenuto » e « una singolare espansione di oggetto » (R. VANNI, 1). Sotto il primo profilo, l'unica **azione** proponibile contro il responsabile civile è quella **riparatoria**, « comprendente sia le restituzioni che il risarcimento del danno e il pagamento delle spese processuali, con esclusione di tutte le altre azioni alle quali la competenza funzionale del giudice penale non può estendersi » (così V. MANZINI, 364; R.

VANNI, 1). Nonostante il contrario avviso di una parte della dottrina (A. CHILIBERTI, 496), nel genere dell'azione « riparatoria » va fatta rientrare anche l'azione « restitutoria », con l'opportuna precisazione che il termine « restituzione » di cui all'art. 185 c.p. « non va interpretato soltanto come riconsegna della cosa sottratta, ma in una accezione più vasta, come *restitutio in integrum*, ovvero come reintegrazione della situazione preesistente al reato » (A. DE CARO, 95; sotto il vigore del codice del 1930, v. Cass., sez. VI, 30 novembre 1989, Gioia, *Riv. pen.* 1991, 55). Sotto il secondo profilo, va rilevato che l'illecito descritto dall'art. 185 c.p., a differenza delle azioni riparatorie non nascenti da reato, obbliga al risarcimento anche dei danni non patrimoniali (così A. DE CARO, 95; R. VANNI, 1). La qualifica di responsabile civile può essere assunta sia dalle **persone fisiche sia dalle persone giuridiche** di diritto privato o pubblico, compreso lo **Stato (italiano e straniero)** (rispetto al quale se ne è affermata la corresponsabilità civile per fatti costituenti crimini internazionali commessi dai suoi cittadini, purché tali fatti siano comunque ricollegabili all'esercizio di funzioni nell'ambito del rapporto di servizio o di lavoro: Trib. milit. La Spezia, 13 gennaio 2006, xy, *Giur. merito* 2006, 1987) e **gli altri enti territoriali** (Cass., sez. III, 28 aprile 2010, n. 32941, M., *C.E.D. Cass.*, n. 248392, ha riconosciuto la veste di responsabile civile al comune in relazione al fatto criminoso del funzionario che abbia comportato l'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, da cui sia derivato un danno ad una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento, perché in capo all'amministrazione stessa si configura l'elemento della colpa per violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione), nonché dagli enti non personificati. Una conferma in tal senso si trae dagli artt. 83 comma 3 lett. a) e 84 comma 2 lett. a) c.p.p., che prevedono, rispettivamente, nel decreto di citazione del responsabile civile e nella dichiarazione di costituzione dello stesso, « la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante », nonché dall'art. 154 comma 3 c.p.p. che, disciplinando le forme delle notificazioni, dispone che, « se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile » (C. QUAGLIERINI, 118). Ai sensi dell'art. 83 comma 1, anche l'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui sia prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. Questa norma fa riferimento all'ipotesi in cui si risponda dello stesso reato, sicché, la citazione non richiederà alcuna condizione qualora l'imputato sia stato citato quale responsabile civile per il fatto dei coimputati chiamati a rispondere di un reato diverso (A. CHILIBERTI, 510). Secondo la dottrina (M. CURTOTTI, 500) anche i successori universali del responsabile civile, in virtù dell'art. 110 c.p.c., possono essere citati nel processo. In base a questa norma, il giudizio continua nei confronti della parte costituita, fino a quando il nuovo soggetto non si costituisca nella qualità di successore a titolo universale. È, invece, esclusa la chiamata in causa del responsabile di altro responsabile civile (Cass., sez. IV, 23 gennaio 2001, n. 15591, n. 15591, Gallani, *Cass. pen.* 2003, 3503). Per quanto concerne la capacità di agire del responsabile civile, questa va accertata a norma della legge processuale civile, in quanto la presenza di tale soggetto nel processo penale è determinata da un rapporto di natura civilistica, sicché, anche per lui, vale la regola dettata dall'art. 75 c.p.c. — e richiamata per la parte civile dall'art. 77 c.p.p. — secondo la quale può stare validamente in giudizio solo chi abbia il libero esercizio dei propri diritti (G. TRANCHINA, 195). Sicché, il **totalmente incapace** (minore o interdetto) dovrà essere citato in persona di chi lo rappresenti e potrà

costituirsì mediante il suo rappresentante legale, mentre il parzialmente incapace dovrà essere citato in persona di chi ne abbia l'assistenza e potrà costituirsì con l'assistenza del curatore, senza che occorra l'autorizzazione del giudice tutelare. Qualora l'incapacità sopravvenga nel corso del processo, troverà applicazione l'art. 78 c.p.c. e non anche l'art. 71 c.p.p., relativo all'imputato (A. CHILIBERTI, 283). Per quanto riguarda il **soggetto** che sia stato dichiarato **fallito**, costui perde la capacità processuale a favore del curatore, ma il danneggiato dal reato non potrà esercitare l'azione in sede penale nei confronti del curatore quale legale rappresentante del fallito, dovendo, ogni credito, essere fatto valere mediante insinuazione al passivo fallimentare (R. CANTONE, 712; A. CHILIBERTI, 518). In giurisprudenza, si è disposta l'esclusione dal processo penale della « persona giuridica sottoposta a procedura di **liquidazione coatta amministrativa**, citata quale responsabile civile a richiesta delle parti civili, perché, ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, anche in caso di liquidazione coatta amministrativa i crediti devono essere accertati nel rispetto della *par condicio creditorum*, che potrebbe essere altrimenti alterata dalla condanna del responsabile civile, costituitosi nel processo penale, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato, ai sensi degli artt. 2043, 2049 c.c. e 185 c.p., in favore di alcuni creditori » (G.i.p. Trib. Milano, 10 luglio 2009, xy, *Foro ambrosiano* 2009, 293, ove si è precisato che la richiesta di risarcimento del danno nei suoi confronti deve essere fatta valere esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalla legge fallimentare per tutti i danni causati dal fatto dell'imputato nei cui confronti sussista responsabilità civile).

2. La legittimazione passiva: casistica. Con riguardo alla natura giuridica della responsabilità per fatto altrui, va sottolineato che la responsabilità del terzo « non ha ad oggetto il fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice, ma discende da esso come conseguenza del fatto stesso, alla quale rimane estranea sotto il profilo della partecipazione psicologica del soggetto al reato ». Sicché, « la natura della responsabilità va desunta dal rapporto particolare, specificamente previsto dalla legge, tra chi dipende o è sottoposto ad altri e chi a quello è sovraordinato, nonché, tra chi agisce nella "sfera di diritti altrui" e il titolare di quei diritti a garanzia dei terzi per i fatti commessi dal sottoposto e dagli altri soggetti » (in questi termini A. DE CARO, 95). La *legitimatō ad causam* di un soggetto a partecipare al processo penale in qualità di responsabile civile sussiste « solo se contemporaneamente sia presente un imputato del cui operato detto soggetto debba rispondere "per legge", non bastando, invece, a tal fine, che il fondamento della responsabilità si basi su un titolo diverso (ad esempio, di origine contrattuale) » (Cass., sez. IV, 21 giugno 2005, n. 39388, xy, *Cass. pen.* 2007, 204, osservazioni R. A. RUGGIERO, con riguardo ad una fattispecie relativa ad omicidio colposo conseguente ad incidente stradale addebitato al responsabile di una società che, in virtù del contratto di appalto con l'Anas, aveva svolto dei lavori di manutenzione della strada nella quale si era verificato l'incidente stradale. La Corte, accogliendo il ricorso dell'Anas, ha annullato la sentenza di condanna limitatamente alle statuizioni civili, nei confronti del responsabile civile, sul rilievo che la società ricorrente, in base al contratto di appalto, non poteva ritenersi tenuta, per legge, in virtù della disciplina codicistica — artt. 1655-1677 c.c. — a rispondere del fatto dell'appaltatore, non essendo ivi previsto un obbligo di controllo da parte del committente sull'esecuzione delle opere; mentre, a tal fine, non poteva rilevare neppure un'eventualmente diversa, specifica regolamentazione contrattuale intervenuta tra le parti; v., inol-

tre, Cass., sez. IV, 27 maggio 2011, n. 38704, P., *C.E.D. Cass.*, n. 251098). In via esemplificativa, tra le disposizioni di natura civilistica che prevedono ipotesi di responsabilità civile per fatto altrui, quelle “più importanti” riguardano: la responsabilità dei genitori e dei tutori per i fatti causati dai figli minorenni non emancipati o dalle persone soggette alla tutela prevista dall’art. 2048 c.c.; quella dei precettori o insegnanti di mestieri per i danni cagionati da fatto illecito dell’allievo o dell’apprendista sottoposto alla vigilanza, e connesso all’attività o al mestiere previsto dal medesimo art. 2048 c.c.; quella dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e dei loro commessi, nell’esercizio delle incombenze cui gli stessi sono adibiti (art. 2049 c.c.); quella dei proprietari e degli usufruttuari di veicoli per i danni prodotti dal conducente (art. 2054 comma 3 c.c.); quella dell’albergatore per la sottrazione, la perdita, il deterioramento, di cose appartenenti a clienti (nei limiti di cui all’art. 1784 c.c.); quella dell’armatore di nave o dell’esercente un aeromobile per danni commessi dall’equipaggio (artt. 274 e 878 cod. nav.) (per questa elencazione G. TRANCHINA, 195). Alle figure sin qui menzionate, vanno aggiunte quelle previste all’interno della legislazione speciale. E, tra queste, vi è, anzitutto, la **responsabilità dell’assicuratore** che può essere chiamato a rispondere, quale responsabile civile, dei fatti di reato commessi dall’assicurato in conseguenza della circolazione di veicoli a motore e dei natanti, in virtù del contratto di assicurazione (art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990: questa è stata abrogata dall’entrata in vigore del codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, che oggi disciplina la materia *de qua*: sul punto, v. E. M. MANCUSO, 610 ss.). Si è affermato che non è ravvisabile alcuna alternatività tra l’azione verso il danneggiante ed il responsabile civile, *ex artt.* 2043 e 2054 c.c., e quella diretta verso l’assicurazione ai sensi dell’art. 18 l. n. 990 del 1969, sicché, la circostanza che sia stata prescelta la prima forma di tutela giurisdizionale da parte del danneggiato non pone alcun ostacolo processuale, né sostanziale, all’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa ai sensi dell’art. 18 della legge citata ed alla pretesa creditoria nei confronti della stessa, allorché il diritto non sia stato soddisfatto dal danneggiante o dal responsabile civile (App. Roma, sez. IV, 3 novembre 2010, n. 4502, xy, *Guida dir.* 2011, n. 4, 77). Al di fuori di quest’ipotesi, l’assicuratore della responsabilità civile non riveste la qualità di responsabile civile *ex art.* 185 c.p., in quanto, secondo lo schema delineato dall’art. 1917 c.c., egli non risponde per il fatto altrui direttamente nei confronti del danneggiato, ma è soltanto contrattualmente obbligato a rilevare indenne l’assicurato dall’obbligo risarcitorio (Cass., sez. IV, 10 dicembre 2003, n. 4870, *Arch. n. proc. pen.* 2005, 759; Cass., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940, Barlozzi, *ivi* 1997, 663). Vi è, poi, la responsabilità del proprietario della pubblicazione e dell’editore, per i **reati commessi col mezzo della stampa**, prevista dall’art. 11, l. 8 febbraio 1948 n. 47: in materia, si è affermato che, « correttamente, viene pronunciata condanna solidale al risarcimento dei danni nei confronti del giornalista autore dell’articolo, condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e nei confronti del direttore responsabile del giornale che ha consentito che l’articolo venisse pubblicato, condannato per il reato di cui all’art. 57 c.p., giacché, in tale evenienza, la solidarietà si giustifica, in forza del richiamato art. 2055 del codice civile, perché alla pubblicazione dell’articolo — fatto unico produttivo di danno — hanno concorso le condotte — commissive e omissive — di diversi soggetti, pur condannati per titoli diversi di reato » (Cass., sez. V, 18 gennaio 2007, n. 18656, B., *Guida dir.* 2007, n. 26, 95). E, ancora, quella contenuta negli artt. 329 e 330 T.U. l. doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); nell’art. 13 l. 13 aprile 1988 n. 117, sulla

responsabilità dello Stato per i danni conseguenti a reati commessi da magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e, da ultimo, nell'art. 51 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (cfr. A. PULVIRENTI, 229). Una responsabilità sostanziale attribuita ai soggetti menzionati non comporta automaticamente la legittimazione a rivestire il ruolo di responsabile civile nel processo penale (M. SCILLITANI-S. ASTARITA, 353). A tal fine, in giurisprudenza, si sono rese necessarie talune puntualizzazioni. Nel caso di **responsabilità della pubblica amministrazione per il reato commesso dal dipendente**, la quale trova il proprio fondamento sia nella previsione dell'art. 28 Cost. sia nella generale disposizione di cui all'art. 2043 c.c., si è affermata la necessità di accertare « la contestualità tra lo svolgimento delle mansioni e il comportamento criminoso, nel senso che le prime devono — nel loro espletamento in concreto — corrispondere a quelle affidate, e queste ultime non devono mai prescindere dai fini istituzionali dello Stato o dell'ente pubblico, perché resti integro il rapporto organico fonte della diretta responsabilità della pubblica amministrazione » (Cass., sez. V, 9 dicembre 1998, n. 1386/99, Savi ed altri, *Riv. pen.* 1999, 357). Occorre, inoltre, verificare l'esistenza di « un **nesso di occasionalità necessaria** tra il comportamento posto in essere dall'agente e le incombenze affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente e che l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia costituito “*condicio sine qua non*” del fatto produttivo del danno per averne, in modo decisivo, agevolato la realizzazione » (Cass., sez. VI, 20 giugno 2000, n. 13048, Occhipinti e altri, *Giust. pen.* 2001, II, 629). Nello stesso senso, si è affermato che, ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, « è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti » (v. Cass., sez. VI, 14 aprile 2011, n. 17049, M., *C.E.D. Cass.*, n. 250498, che ha ritenuto civilmente reponsabile del reato di maltrattamento di minori una cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un nido, presso il quale le imputate avevano svolto l'attività di maestre educatrici alle dipendenze della cooperativa; Cass., sez. III, 2 luglio 2002, n. 36503, C., *Cass. pen.* 2004, 886, in relazione ad una fattispecie in tema di responsabilità civile del ministero della pubblica istruzione per atti di violenza sessuale compiuti da un maestro di scuola elementare a danno di due sue alunne). Analogo rapporto di occasionalità necessaria è richiesto nei casi di **responsabilità indiretta del committente**, a norma dell'art. 2049 c.c., per il reato commesso dal proprio dipendente. Si è, così, ammessa la legittimazione passiva, quale responsabile civile, dell'istituto di credito, nel processo a carico dell'impiegato condannato per avere raggirato un cliente mediante falsificazione delle attestazioni bancarie sull'acquisto dei titoli; e ciò in quanto l'azione criminosa era risultata riferibile alle funzioni legittimamente esercitate all'interno dell'organizzazione dell'ufficio da parte dell'imputato, il quale si era giovato dei compiti affidatigli al fine di trarre in inganno la vittima, contando proprio sull'affidamento, di quest'ultima, riposto nell'operato di un soggetto inserito nell'organizzazione della banca (Cass., sez. II, 7 novembre 2000, n. 694/01, Fedelini, *Cass. pen.* 2002, 1418; v., anche, Trib. Milano, sez. III, 7 marzo 2005, xy, *Foro ambrosiano* 2005, 438, ove si è ammessa la citazione in giudizio, quale responsabile civile *ex art.* 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 2049 c.c., della **società di intermediazione mobiliare** per il comportamento doloso posto in essere dal promotore finanziario, qualora, oltre ad un rap-

porto di preposizione, intercorra, tra la condotta illecita e le incombenze affidate al promotore stesso, un “nesso di occasionalità necessaria”, tale per cui la realizzazione dell’illecito sia stata da ciò agevolata o resa possibile. In applicazione di questi principi, si è, invece, esclusa la legittimazione passiva della società datrice di lavoro in una fattispecie in cui un dipendente aveva causato lesioni volontarie gravissime ad altra dipendente a seguito di un litigio, non potendo rilevare, *ex art. 2049 c.c.*, la mera circostanza che il dissidio fosse insorto nel corso dell’esecuzione delle prestazioni lavorative, né il fatto che i dirigenti della società, benché a conoscenza dei contrasti, avessero ommesso di adottare provvedimenti in epoca anteriore al verificarsi dell’illecito: Cass., sez. V, 20 novembre 1991, Pestilli, *Cass. pen.* 1993, 573). Si è, inoltre, ammessa la responsabilità indiretta del committente anche quando le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano soltanto inserite temporaneamente o occasionalmente nell’organizzazione aziendale ed abbiano agito, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore (Cass., sez. V, 8 febbraio 2006, n. 6700, L.B., *Arch. n. proc. pen.* 2007, 406, con riguardo ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il rapporto di commissione, sia pure solo occasionale, fra la RAI e l’imputata del reato di diffamazione commesso durante una trasmissione televisiva; Cass., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 38154, xy, *C.E.D. Cass.*, n. 245783, che ha riconosciuto la responsabilità di una società di medicina sportiva per la condotta colposa del medico, rilevando che la responsabilità del preponente, anche ai sensi dell’art. 1228 c.c., degli eventuali danni subiti dal paziente che si rivolga ad una struttura sanitaria, sorge per il solo fatto dell’inserimento del medico in detta struttura, senza che assumano rilievo né la continuità dell’incarico affidatogli, né l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, bastando che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall’azienda committente e che il preposto medesimo abbia svolto la sua attività sotto il controllo della prima; Cass., sez. IV, 30 settembre 2008, n. 41815, Impr. G., *C.E.D. Cass.*, n. 242088, ove si è affermato che l’appaltante che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di un’unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. In via generale, si ritiene che «l’autonomia dell’appaltatore o sub-appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente o sub-appaltante a prestargli il risultato della sua opera, esclude ogni rapporto institutorio tra committente ed appaltatore, con la conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 2049 c.c. L’appaltatore deve, quindi, di regola, ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti *ex art. 2043 c.c.*, ovvero, in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso, per essere stata, l’opera, affidata a chi palesemente difettava delle necessaria capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, ovvero in caso di ingerenza nell’attività dell’appaltatore»: Cass., sez. IV, 13 novembre 2009, n. 1479, xy, *C.E.D. Cass.*, n. 246301; v., altresì, Cass., sez. VI, 14 aprile 2011, n. 17049, *Guida dir.* 2011, n. 37, 84). In tema, invece, di **circolazione stradale**, si è esclusa la possibilità di attribuire il fatto illecito conseguente a condotta dolosa del conducente, a titolo di corresponsabilità civile, *ex art. 2054 comma 3 c.c.*, al proprietario del veicolo. Si è, infatti, affermato che «ai sensi dell’art. 2054 comma 3

c.c., il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ne consegue che, perché operi la presunzione di responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione, intesa come uso del veicolo come mezzo di locomozione e non come strumento di offesa». A tal fine, un uso distorto dell'autovettura, come strumento di offesa per schiacciare la vittima contro altra autovettura al fine di ucciderla, non rientra nel concetto di circolazione stradale. In conseguenza, poiché la condotta colposa del conducente, « per la sua totale imprevedibilità », esclude che l'evento possa ricollegarsi al concetto di circolazione del veicolo, il fatto illecito non può essere attribuito a titolo di responsabilità civile al proprietario del veicolo (Cass., sez. I, 30 maggio 2006, n. 22890, C., *Arch. n. proc. pen.* 2006, 647, nota adesiva F. STEFANELLI, il quale esclude, però, che il principio ivi affermato possa valere per tutte le tipologie di responsabile civile che si possono rinvenire nel processo penale). Nella prassi applicativa, poi, è stata ritenuta ammissibile, nel procedimento penale instaurato a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in ambito portuale, la citazione come responsabile civile, oltre che dell'ente portuale e dell'impresa concessionaria delle operazioni portuali, anche della compagnia dei lavoratori portuali, ancorché la medesima non abbia ottenuto la concessione per operare come impresa e sempre che le siano attribuiti poteri di organizzazione e direzione del lavoro, sia pure concorrenti con quelli dell'impresa (Pret. Genova, 9 luglio 1990, Sturla e altro, *Foro it.* 1991, II, 259). Nell'ambito di un procedimento per reati commessi in **violazione della normativa antinfortunistica**, è stata disposta l'esclusione dell'I.n.a.i.l., quale responsabile civile, per difetto di legittimazione passiva (Trib. Caltanissetta, 8 aprile 2004, xy, *Giur. merito* 2004, 1804, in motiv., inedita). Si osserva, nell'ordinanza, che « l'azione per responsabilità civile del fatto altrui esercitata nel processo penale presuppone un particolare rapporto di "garanzia" in base al quale, sul responsabile civile, grava un obbligo solidale — che deve essere previsto dalla legge — di risarcimento in funzione di tutela dei diritti dei terzi per i comportamenti tenuti dal colpevole ». Ora, l'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 delinea, a carico dell'I.n.p.s., « una forma di assicurazione sociale obbligatoria finalizzata a coprire il rischio, per il lavoratore, di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sull'attitudine al lavoro; assicurazione sociale che è concettualmente diversa — nei presupposti e negli effetti — dall'obbligo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato ». Da qui, la decisione di escludere l'I.n.a.i.l. dal processo, ancorché lo stesso giudice ne avesse autorizzato la citazione su richiesta delle parti civili costituite (Trib. Caltanissetta, 13 gennaio 2004, xy, *Giur. merito* 2004, 756, in motiv., inedita). Con riguardo alla determinazione dell'organo legittimato passivamente in una particolare ipotesi di omicidio colposo commesso da un carabiniere in servizio di ordine pubblico, si è statuito che la qualità di responsabile civile (e la correlativa legittimazione a partecipare al processo) spetta al ministero dell'interno e non già al ministero della difesa, atteso che è il ministero dell'interno, a norma dell'art. 1 l. 1 aprile 1981, n. 121, l'organismo cui spetta la tutela dell'ordine pubblico e dal quale dipendono, a tal fine, anche i carabinieri (Cass., sez. IV, 5 giugno 1991, Rizzo, *Cass. pen.* 1993, 1142). Mentre l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del presidente del consiglio dei ministri e non anche nei confronti del ministro della giustizia (Cass., sez. VI, 28 settembre 2000, n. 13450, Galdieri, *Cass. pen.* 2001, 2775; nel senso che il magistrato, citato per il risarcimento del danno da lui stesso cagionato nell'esercizio delle sue funzioni, può chiamare in

giudizio il responsabile civile Stato: G.i.p. Trib. Milano, 18 marzo 2000, xy, *Foro ambrosiano* 2000, 323; « e ciò anche tenuto conto dell'interesse ad estendere, ex artt. 651 e 652 c.p.p., il giudicato penale allo Stato responsabile civile, la cui posizione sostanziale è quella di garante »). Da ultimo, con riguardo al procedimento a carico degli enti, disciplinato dal **d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, nell'escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, si è affermato che la posizione del danneggiato rimane comunque garantita, in quanto, « oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, (lo stesso) può citare l'ente come responsabile civile ai sensi dell'art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'autore del reato, commesso nell'interesse della persona giuridica, e lo può fare — normalmente — nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell'ente » (Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251/11, F. e altro, *Guida dir.* 2011, n. 9, 52, commento R. BRICCHETTI; nel senso che l'ente chiamato a rispondere quale responsabile amministrativo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, può soltanto assumere, ove ne sussistano i presupposti, la veste di responsabile civile, v., ex plurimis, Trib. Milano, 25 gennaio 2005, xy, *Giust. pen.* 2005, III, 374, nota B. ANDÒ; Trib. Milano, 9 marzo 2004, xy, *Foro ambrosiano* 2004, 21, nota M. ELIA). Profili di interesse, sul tema, presenta la pronuncia con la quale è stata sollevata una questione pregiudiziale sulla compatibilità con la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, della normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche, laddove tale normativa non prevede la possibilità che questi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale (v. Trib. Firenze, 9 febbraio 2011, G., *Foro it.* 2011, II, 291). Nella sentenza, si è rilevato che l'ente, allo stato attuale della legislazione, non può essere chiamato in giudizio penale per il risarcimento dei danni causati alle vittime dei reati, in quanto questo diritto « sorge in correlazione “diretta” con la condotta dell'autore dei reati, sia essa colposa o dolosa, che, a sua volta, si pone in nesso di relazione causale o concausale, altrettanto “diretti” con i danni cagionati alle vittime ». A tenore del d.lgs. 231 del 2001, l'ente/persona giuridica si deve considerare formalmente imputato nel processo penale e, conseguentemente, ad esso si applicano le disposizioni relative all'imputato, in quanto compatibili con il particolare *genus* di responsabilità; ne consegue che l'ente — proprio in virtù dell'art. 83 comma 1, laddove tale disposizione prevede che « l'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto del coimputato, per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere » — non può, quindi, essere citato a rispondere dei danni cagionati alle vittime nella veste di responsabile civile. Da qui, le premesse per la questione pregiudiziale. Sul piano spiccatamente processuale, va evidenziato che la partecipazione del responsabile civile al processo penale è « doppiamente eventuale » (G. CONSO, *Istituzioni di diritto*, 176; C. QUAGLIERINI, 121), in quanto condizionata, da un lato, alla costituzione di parte civile (anch'essa eventuale) e, dall'altro, alla richiesta di citazione del responsabile civile o al suo intervento volontario. Il rapporto di dipendenza che si instaura tra le due azioni collega, naturalmente, le vicende della prima alla seconda, con la conseguenza che la revoca o l'esclusione della parte civile dal processo penale determina automaticamente la perdita di efficacia della citazione del responsabile civile (art. 83 comma 6).

3. La legittimazione a richiedere la citazione del responsabile civile. La partecipazione del responsabile civile al processo penale è consequenziale o alla sua citazione, su

richiesta della parte civile (o del p.m. nell'ipotesi di cui all'art. 77 comma 4 c.p.p.) o ad un suo intervento volontario. L'art. 83 non include, tra i soggetti legittimati alla citazione del responsabile civile, l'imputato. Tuttavia, la Consulta (Corte cost., sent. 16 aprile 1998, n. 112, *Cass. pen.* 1998, 1905), nel dichiarare la parziale illegittimità di questa norma, ne ha ampliato la portata, includendo l'imputato nel novero dei soggetti legittimati a chiedere la citazione dell'assicuratore quale responsabile civile ai fini del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, che sia oggetto dell'azione civile esercitata in sede penale. A tale declaratoria di incostituzionalità, dai ben delimitati confini, la Corte è pervenuta censurando l'irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina applicabile nel processo civile — in cui il danneggiante convenuto, nel giudizio di risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di autoveicoli a motore, ben può chiamarsi in garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 c.p.c. — e quella applicabile nel rito penale, in cui l'assicuratore-responsabile civile può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del p.m., nell'ipotesi di cui all'art. 77 comma 4 c.p.p.) o in forza del proprio intervento volontario. Un simile assetto — ha osservato la Corte — si rivela irrazionale, poiché, «deviando — senza alcun plausibile motivo — dallo schema del rapporto processuale civile, priva l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere, nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile, il civilmente responsabile»; donde, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 83 *in parte qua*. Secondo quanto, poi, precisato dalla giurisprudenza, la citazione, quale responsabile civile, di una società di assicurazione (nel caso di contratto stipulato a norma della l. 24 dicembre 1969 n. 990) è consentita «al solo **imputato che sia contraente della polizza**, e non anche all'imputato che sia terzo rispetto al negozio di copertura assicurativa dei danni provocati dalla circolazione del veicolo da lui condotto al momento del fatto contestato» (*Cass.*, sez. IV, 30 ottobre 2002, n. 34429, *M.*, *Arch. n. proc. pen.* 2005, 118). A seguito della citata pronuncia della Corte cost. n. 112 del 1998, la giurisprudenza di merito, raccogliendo le sollecitazioni di una parte della dottrina — che aveva prospettato la possibilità di un'estensione analogica del principio fissato dalla Consulta medesima ai casi in cui il responsabile civile non sia l'assicuratore (R. BRICCHETTI, *La Consulta*, 52; E. M. CATALANO, 2465, la quale, comunque, ne ha escluso l'ammissibilità) — era addivenuta ad un'applicazione della norma più ampia e, quindi, non limitata al solo rapporto di assicurazione obbligatoria *ex lege*. Si era, così, affermato che la sentenza n. 112 del 1998 cit. aveva stabilito «un principio di carattere generale applicabile a tutti i processi» nei quali, a norma delle leggi civili, l'imputato, sulla base di un preesistente rapporto di garanzia, possa chiamare un terzo a rispondere dei danni derivanti da fatto proprio (Trib. Verbania, 14 ottobre 1999, *xy*, *Giust. pen.* 2000, III, 246, nota A. DIDI, il quale rileva che la disparità di trattamento che si realizza, quale effetto della sentenza additiva della Corte cost., con riferimento ad altre analoghe situazioni di responsabilità *ex lege*, non può essere colmata mediante il ricorso all'analogia; G.u.p. Trib. Milano, 18 marzo 2000, Berlusconi e altri, *Giur. it.* 2000, 1710, nota adesiva C. SANTORIELLO, ove l'imputato è stato riconosciuto legittimato a citare, quale responsabile civile, lo Stato, per danni cagionati da magistrati in ragione di fatti di reato commessi nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie; *contra* Trib. Roma, 18 ottobre 2000, *xy*, *Giust. pen.* 2001, III, 297, nota A. DIDI, che ha escluso la legittimazione dell'imputato di omicidio conseguente a colpa professionale, di potere citare, quale responsabile civile, l'azienda ospedaliera presso la quale lo stesso esercita la propria attività professionale). Tuttavia, con un successivo intervento, il giudice delle leggi (Corte cost., 23

marzo 2001, n. 75, *Giur. cost.* 2001, 473, nota F. GIUNCHEDI) ha interrotto l'accennato indirizzo giurisprudenziale, affermando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 nella parte in cui non prevede la possibilità, per l'imputato, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 cod. nav. o il proprio assicuratore della responsabilità civile facoltativa. Con riguardo alla prima questione, si osserva, infatti, che i principi affermati nella sentenza n. 112 del 1998 cit., sono intimamente saldati alla particolare ipotesi di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria, con la conseguenza che « gli stessi non possono essere automaticamente trasferiti (...) anche alle altre figure di responsabilità civile da reato. Infatti, così operando, si presupporrebbe l'esigenza di un'obbligatoria "omologazione" tra processo civile e processo penale », che il sistema mostra di ripudiare (su questa pronuncia, v. le considerazioni critiche di B. LAVARINI, 76 ss.). Con riguardo alla seconda questione, si evidenzia, invece, che, con l'ordinario contratto di assicurazione, « l'assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l'assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c. », con la conseguenza che mancano « nel processo penale sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento *ex lege*), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all'indennizzo) per l'esercizio diretto dell'azione civile da parte del danneggiato (...) ». Sulla stessa linea si pone la pronuncia con la quale la stessa Consulta (Corte cost., 29 settembre 2004 n. 300, *Cass. pen.* 2005, 408) ha dichiarato infondata la questione di legittimità cost. dell'art. 83 nella parte in cui non prevede « che l'imputato possa proporre istanza di citazione del responsabile civile quando si tratti di responsabili civili *ex lege* derivanti dalla normativa in tema di infortuni sul lavoro ed in tema di previdenza sociale », considerando, tra l'altro, che « dalla disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si desume, comunque, l'esistenza di un rapporto interno "di garanzia" tra l'imputato-danneggiante e l'istituto assicuratore, omologo a quello valorizzato dalla sentenza n. 112 del 1998 ». Da ultimo, ancora, il giudice delle leggi (Corte cost., 6 maggio 2009, n. 131, *Giur. cost.* 2009, 1427) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 comma 1, in combinato disposto con l'art. 1917 comma 2 c.c., nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, questa, dal canto suo (Cass., sez. IV, 28 maggio 2003, n. 35604, C., *C.E.D. Cass.*, n. 226370), ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 — nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'ente assicuratore per la responsabilità civile del Club Aeronautico, al pari di quanto si verifica nell'ipotesi di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria, prevista dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990 — in quanto, « a differenza della questione decisa con la sentenza n. 112 del 1998, non sussiste, nell'ipotesi in considerazione, nonostante il riconoscimento dell'azione diretta e discrezionale del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (*ex art.* 22, n. 4, d.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, oggi, tuttavia, abrogato dal d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133), un rapporto "di garanzia interna" tra imputato (danneggiante) e responsabile civile, solo idoneo a legittimare, in via eccezionale, la citazione del responsabile civile da

parte dell'imputato, derogando alla previsione di cui all'art. 83 ». Del pari infondata, infine, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 laddove questo non prevede la possibilità, per il medico ospedaliero, imputato di reato commesso per colpa professionale, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'azienda ospedaliera di appartenenza (Cass., sez. IV, 13 aprile 2005, n. 23724, F., *C.E.D. Cass.*, n. 231735).

4. La citazione del responsabile civile. La citazione del responsabile civile è ordinata con **decreto** dal giudice (secondo A. DE CARO, 97, questa norma è incompatibile con « un processo di parti », nel quale sarebbe stata più « comprensibile la chiamata diretta » rispetto a quella « mediata ») avanti al quale il processo è pendente, il quale esercita un controllo preliminare sull'ammissibilità, anche nel merito, della domanda (A. GHIARA, 387). Sicché, in ipotesi, ove dovesse risultare « già *prima facie* la carenza di *legitimatio ad causam* o di capacità processuale », il giudice potrebbe negare l'emissione del decreto di citazione (così, F. RUGGIERI, 500). Il relativo decreto deve contenere taluni elementi e, precisamente, i dati identificativi (generalità e denominazione) della parte civile, con la menzione del suo difensore, e del responsabile civile, l'indicazione delle domande proposte contro quest'ultimo (al riguardo v. Trib. Palermo, sez. I, ord. 28 marzo 2011, xy, *Arch. n. proc. pen.* 2011, 572, ove si è affermato che « in materia di citazione a giudizio l'imputazione non deve contenere una indicazione assolutamente dettagliata dei fatti attribuiti (...), ma è sufficiente che faccia riferimento ai tratti essenziali del fatto di reato, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire al responsabile civile di difendersi ») e l'invito a costituirsi secondo le modalità previste dall'art. 84 c.p.p., nonché, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. Ancorché non espressamente previsto, non vi è dubbio che il decreto dovrà recare anche gli elementi indispensabili, cioè data, ora e luogo di celebrazione, per individuare l'udienza preliminare o dibattimentale per la quale viene citato il responsabile civile (così, A. CHILIBERTI, 529; A. GHIARA, 388; C. QUAGLIERINI, 125). L'eventuale omissione sarà sanzionata con la nullità generale, *ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.*, norma, quest'ultima, che estende anche alle parti private diverse dall'imputato l'osservanza delle disposizioni sull'intervento, sulla rappresentanza e sull'assistenza (A. DE CARO, 99). Con riguardo agli **adempimenti formali**, sarà la parte civile che abbia chiesto la citazione a dovere notificare copia del decreto di citazione all'interessato, al p.m. e all'imputato, al fine di consentire loro l'esercizio del potere di richiedere l'esclusione dal processo del responsabile civile e, successivamente, a depositare l'originale dell'atto con le relate di notifica nella cancelleria del giudice che procede. Tale ultimo adempimento, comunque, non dispiega alcun effetto sulla validità della citazione del responsabile civile, non essendo prevista alcuna sanzione per la sua omissione (Cass., sez. IV, 3 aprile 1981, Sale, *Giust. pen.* 1982, III, 213). Se, invece, la citazione dell'assicuratore per la responsabilità civile di cui alla l. n. 990 del 1969 è stata chiesta dall'imputato, sarà onere dello stesso provvedere alla notifica di copia del decreto di citazione sia al p.m. sia al responsabile civile. Con riferimento alle **modalità di effettuazione della notificazione**, questa deve essere eseguita con le forme stabilite per la prima notifica all'imputato non detenuto, come indicato nell'art. 154 comma 2 c.p.p. È, dunque, esclusa la possibilità di avvalersi del disposto dell'art. 152 c.p.p., che consente alle parti private, « salvo che la legge disponga diversamente », di sostituire la notificazione con l'invio di lettera conforme all'atto effettuato dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A. CHILIBERTI, 536; C. QUAGLIERINI, 126; F. RUGGIERI,

500). La citazione del responsabile civile è affetta da nullità se, per omissione o per erronea indicazione di un qualche elemento essenziale di essa o per nullità della notificazione, il responsabile civile non viene posto in condizione di esercitare i propri diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio, ovvero se è nulla la notifica del decreto. La norma contenuta nell'art. 83 comma 5, la quale commina tale nullità, è considerata una « reiterazione » di quella a carattere generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. ed il regime cui soggiace è quello delle nullità a regime intermedio: quest'ultima può essere dedotta dall'interessato o rilevata anche d'ufficio dal giudice, ma non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado, se ha operato per l'udienza preliminare; non oltre la deliberazione della sentenza del grado successivo, se ha operato per il giudizio. In ogni caso, la **nullità è sanata** se il responsabile civile sia egualmente comparso o abbia rinunciato a comparire; se, invece, costui compare per fare valere la nullità della citazione, ha diritto ad un termine non inferiore a cinque giorni, per approntare la propria difesa (in questi termini, G. TRANCHINA, 198; in giurisprudenza, v. Ass. Milano, 4 maggio 2011, xy, *www.penalecontemporaneo.it*). Si ritiene, invece (A. CHILIBERTI, 531; E. STRINA-S. BERNASCONI, 376), che l'omessa sottoscrizione del decreto da parte del giudice determini l'inesistenza del provvedimento, mentre l'omessa sottoscrizione da parte dell'ausiliario integri una mera irregolarità. Secondo la giurisprudenza (Cass., sez. V, 19 giugno 2002, n. 1603, T., *Cass. pen.* 2003, 3471), « la preclusione stabilita dall'art. 491 comma 1 c.p.p. per la deduzione delle questioni concernenti la citazione e l'intervento del responsabile civile ha la finalità di stabilire un preciso sbarramento temporale per la proposizione delle questioni relative all'individuazione del soggetto nei cui confronti possono essere validamente pronunciate, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento; ne consegue che le diverse questioni relative alla ritualità e regolarità della costituzione del responsabile civile possono essere dedotte successivamente, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione da questi proposta ». Con riguardo alla **prescrizione**, si è precisato che il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile, non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, trova la sua ragion d'essere nella necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa (Cass., sez. IV, 29 gennaio 2002, n. 9224, B., *C.E.D. Cass.*, n. 220986; Trib. Torino, 1 marzo 2010, xy, *www.penalecontemporaneo.it*: nella specie, la richiesta di citazione era stata avanzata dalla parte civile).

5. Il termine per comparire. Sin dal primo dibattito sul codice del 1988, non si è mancato di porre in luce la necessità di colmare, in via ermeneutica, l'assenza di una specifica disciplina sul termine dilatorio per la comparizione del responsabile civile. Infatti, il codice, pur avendo riconfermato il diritto della parte civile di citare, nel processo, il responsabile civile con modalità pressoché identiche a quelle previste dall'abrogato codice, ha “dimenticato” di fissare i termini di comparizione del responsabile civile nel caso di prima citazione per il dibattimento. Al fine di colmare tale lacuna, si è fatto ricorso, in chiave estensiva, al **termine di venti giorni** fissato dall'art. 429 comma 4 c.p.p. per la notifica del decreto che dispone il giudizio ai soggetti assenti in sede di udienza preliminare (A. GHIARA, 388; per un'analogia interpretazione, cfr., inoltre, Cass., sez. I, 11 maggio 1992, Cova, *Mass. pen. Cass.* 1992, n. 9, 49). Questo indirizzo è stato

confermato da una pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 sollevata « nella parte in cui non prevede per il responsabile civile il termine a comparire di venti giorni di cui all'art. 429 commi 3 e 4 c.p.p. »: ad avviso della Corte, infatti, la norma indicata quale *tertium comparationis* ricomprende già, « nella sua pur implicita previsione », anche tutte le parti private diverse dall'imputato, sicché, il previsto termine di venti giorni concerne anche, sia pure in via implicita, lo *spatium* intercorrente tra la notifica del decreto di citazione del responsabile civile e la data fissata per il dibattimento (Corte cost., 10 novembre 1992, n. 430, *Giur. cost.* 1992, 4019, nota A. PENNISI). Anche la mancata previsione normativa del termine di comparizione del responsabile civile nel dibattimento avanti al pretore era stata colmata attraverso una pronuncia della Corte cost., la quale aveva mutuato dalla precedente formulazione dell'art. 555 comma 3 c.p.p. il termine predetto: l'art. 83 comma 5 era stato, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo « nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555 comma 3 » (Corte cost., 17 novembre 1992 n. 453, *Arch. n. proc. pen.* 1992, 665, nota E. FORGILLO). Scomparso l'ufficio della pretura, è da ritenersi che il principio affermato dalla Consulta possa estendersi alla citazione del responsabile civile disposta avanti al **tribunale in composizione monocratica** qualora il p.m. abbia esercitato l'azione penale con la citazione diretta a giudizio; in questo caso, *ex art.* 552 comma 3 c.p.p., il termine di comparizione del responsabile civile è quello di **sessanta giorni** già fissato per l'imputato e per il suo difensore (C. QUAGLIERINI, 127). Va rilevato che, nell'ipotesi in cui il dibattimento sia rinviato prima del compimento degli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p., la persona offesa conserva il diritto di costituirsi parte civile e di citare il responsabile civile per l'udienza di rinvio. Questa interpretazione trova un supporto nella circostanza che l'art. 83 comma 2, a differenza di quanto previsto nell'abrogato codice, prevede che la richiesta di citazione « deve essere proposta al più tardi per il dibattimento » e, ciò, al fine di consentire al responsabile civile, tempestivamente citato, di partecipare al giudizio fin dalle sue fasi preliminari. Si ritiene (A. PENNISI, 4030), inoltre, che il diritto alla citazione permanga anche nell'ipotesi in cui gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p. siano stati già conclusi, ma il processo sia stato rinviato a nuovo ruolo, così che il dibattimento debba ricominciare *ex novo* nell'udienza di rinvio. Pur mancando l'esplicita indicazione del *dies a quo* per la citazione del responsabile civile, non vi è dubbio che questo coincide con il momento in cui, con la costituzione di parte civile, inizia l'azione civile: e ciò può avvenire anche per l'udienza preliminare. A tale proposito, si è affermato che « il disposto di cui all'art. 419 commi 4 e 7 (c.p.p.), che prevede che il responsabile civile deve essere citato, a pena di nullità, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza preliminare, ha come fondamento la necessità di non ritardare e dilazionare il procedimento penale per questioni attinenti alla domanda civile che ad esso inerisce. Ciò vale, ovviamente, se l'udienza preliminare si apre e si conclude in un unico contesto, ma il principio non è applicabile laddove, per la consistenza e complessità del processo, l'udienza preliminare non possa esaurirsi in un'unica udienza. In tal caso, la citazione dei responsabili civili per una udienza successiva alla prima non è da considerare tardiva qualora non abbia pregiudicato i loro diritti e le loro difese » (G.i.p. Trib. Milano, 25 gennaio 2005, xy, *Foro ambrosiano* 2004, 464; Ass. Milano, 4 maggio 2011, xy, cit.; v. anche, Cass., sez. VI, 14 aprile 2011, R., cit.; Cass., sez. IV, 30 aprile

2009, n. 35612, P., *Arch. n. proc. pen.* 2011, 125, che ha affermato analogo principio per il dibattimento).

6. Provvisoriale ex art. 24 l. 24 dicembre 1969, n. 990 e citazione del responsabile civile. Nell'ambito dell'indirizzo, pur minoritario, che considera ammissibile, nel corso delle indagini preliminari, la concessione all'avente diritto di provvisoriale ex art. 24 l. 24 dicembre 1969 n. 990, poi trasfuso nell'art. 147 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), è stata ritenuta doverosa, allo scopo di integrare il contraddittorio, la citazione *iusu iudicis* del responsabile civile per l'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. all'uopo fissata, pur nell'ovvia assenza della previa formale costituzione di parte civile (Pret. Latina, 9 giugno 1992, xy, *Arch. n. proc. pen.* 1992, 742; *contra*, v. *sub* art. 79, § 3): si è, infatti, statuito che l'istanza per la concessione della provvisoriale va trattata nel contraddittorio delle parti interessate, tali essendo il danneggiato dal sinistro ed il responsabile dell'incidente, quest'ultimo affiancato dall'eventuale responsabile civile, e che la citazione di questi, osservati i termini di cui all'art. 127 comma 1 c.p.p., è incombenza che spetta al giudice, a norma dell'art. 24 l. n. 990 del 1969. Di contrario avviso è la dottrina (M. SCILLITANI-S. ASTARITA, 357), la quale osserva che la formulazione dell'art. 213 disp. att. c.p.p. « nel mantenere in vigore la provvisoria esecuzione degli effetti civili della sentenza di primo grado sancita dall'art. 5-bis d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modif. in l. 26 febbraio 1977 n. 39), ben avrebbe potuto confermare la vigenza dell'art. 24 l. n. 990 del 1969, che deve, quindi, intendersi implicitamente abrogato » (per ragioni di completezza, si ricorda che il d.l. n. 857 del 1976 cit. è stato abrogato dal d.lgs. n. 209 del 2005, cit.). Sul punto, peraltro, la stessa Consulta (Corte cost., 2 maggio 1991 n. 192, *Giur. cost.* 1991, 1797) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 24 l. 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 3, 24 comma 1 e 102 comma 1 Cost., nella parte in cui escludono che il giudice penale possa, nel corso delle indagini preliminari, decidere sull'istanza di assegnazione di una somma di denaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno da incidente stradale. Va rilevato che all'art. 24 l. n. 990 del 1969 (trasfuso, come detto, nell'art. 147 d.lgs. n. 209 del 2005) è stato aggiunto (cfr. art. 5 l. 21 febbraio 2006 n. 102, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali) un ulteriore comma, a tenore del quale gli aventi diritto al risarcimento del danno, ancorché non versino nello stato di bisogno di cui al comma 1, possono ottenere la concessione di una provvisoriale, purché si configurino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.

- 84** **Costituzione del responsabile civile.** — 1. *Chi è citato come responsabile civile [83] può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.*
2. *La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:*
- le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;*
 - il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];*
 - la sottoscrizione [110] del difensore.*

3. *La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.*
 4. *La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [83⁶].*

BIBLIOGRAFIA

A. BALDELLI-M. BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, 2003; G. BARBUTO, *Sub art. 84*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. CORSO, La Tribuna, 2005, 320; G. CAMERA, *Incompatibilità del patrocinatore e genuinità della prova testimoniale: un terreno "scivoloso" per il diritto di difesa*, in *Foro ambrosiano* 2009, 26; R. CANTONE, *Sub art. 84*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, Agg. 2003-2007, *Soggetti (artt. 1-108)*, a cura di E. APRILE-P. BRONZO-R. CANTONE-S. CIANI-F. DE LEO-R. GARGIULO-A. MACCHIA, Giuffrè, 2008, 715; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, 2006; L. CONCAS, *Sulla costituzione del responsabile civile e sulla invalidità della procura speciale conferita al difensore*, in *Rass. giur. sarda* 1995, 194; M. CURTOTTI, *Sub art. 84*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, a cura di G. CONTI-A. MACCHIA-P. P. RIVELLO-T. TREVISSON LUPACCHINI-L. GIULIANI-E. CESQUI-A. CALÒ-M. CURTOTTI-M. SCILLITANI-D. CURTOTTI, Giuffrè, 1998, 507; A. DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Dig. d. pen.*, XII, Utet, 1997, 93; F. DELLA CASA-G. P. VOENA, *Soggetti*, in G. CONSO-V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Cedam, 2010, 1; G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Giuffrè, 1990; A. GHIARA, *Sub art. 84*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, I, Utet, 1989, 389; P. GUALTIERI, *I responsabili civili nel processo penale*, Jovene, 1969; I. IAI, *Sub art. 84*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Ipsoa, 2010, 963; E. M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, I *soggetti*, I, t. I, a cura di G. DEAN, Utet, 2009, 521; A. PENNISI, *La contumacia del responsabile civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1976, 1285; A. PULVIRENTI, *Sub art. 84*, in G. CONSO-V. GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Cedam, 2005, 234; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Giuffrè, 2003; F. RUGGIERI, *Sub artt. 83-85*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 490; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 2011, 47; R. VANNI, voce *Responsabile civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 1991, 1; A. VELE, voce *Responsabile civile (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 2007, 1.

SOMMARIO

1. Le formalità della costituzione. — 2. L'immanenza della costituzione.

1. Le formalità della costituzione. In conformità alla natura civilistica della pretesa di danno, in ordine alla quale il responsabile civile è (insieme all'imputato) soggetto passivamente legittimato, la disciplina della costituzione di quest'ultimo ricalca, per più aspetti, le regole stabilite dagli artt. 76 e 78 c.p.p. in tema di costituzione di parte civile. Sicché, il responsabile civile, citato o che interviene volontariamente nel giudizio, deve costituirsi, ex art. 84 comma 3, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con una dichiarazione scritta, depositata nella cancelleria del giudice che procede (la quale, nell'ipotesi di costituzione a seguito di citazione, non deve essere notificata alle altre parti, in quanto il responsabile civile è "parte" fin dal momento della citazione, e cioè per il fatto stesso di essere stato citato) o presentata in udienza, che deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità della persona fisica che si costituisce ovvero la denominazione della persona giuridica e le generalità del suo legale rappresentante, l'indicazione del difensore e della procura a quest'ultimo conferita, la sottoscrizione del difensore. Pur non prevedendo, l'atto di costituzione, l'onere di indicare le istanze difensive della parte che si costituisce, nulla vieta al responsabile civile, ove questi lo ritenga, di specificare le ragioni per cui lo stesso si oppone alle domande della parte civile (F. RUGGIERI, 506). Il responsabile civile, al pari delle altre parti private (parte civile e persona civilmente obbli-

gata per la pena pecuniaria), **non può nominare più di un difensore**. «Ne consegue che la nomina di un difensore in eccedenza — ancorché non possa essere considerata atto nullo, giacché, non solo detta nullità non è prevista, ma la stessa deve ritenersi implicitamente esclusa per il fatto che la nomina già è produttiva di potenziali effetti a decorrere dal momento della revoca di quelle precedentemente conferite, potendo, solo da quel momento, produrre i suoi effetti — non abilita il difensore medesimo al compimento di alcuna attività di rappresentanza e difesa, rendendosi invalidi gli atti eventualmente compiuti nel periodo per il quale la procura non era operativa» (Cass., sez. VI, 13 dicembre 1995, n. 4742/96, Caputo e altro, *Cass. pen.* 1997, 3472). L'atto di costituzione in giudizio ha la funzione di consentire al responsabile civile di esercitare i propri diritti di parte nel processo penale, tra i quali vi è quello di essere esaminato, a richiesta del responsabile medesimo, ai sensi dell'art. 208 c.p.p. Anche se il convenuto, regolarmente citato, non si costituisce in giudizio, il processo seguirà, comunque, il suo corso, e il soggetto subirà le conseguenze di eventuali epiloghi «pregiudizievoli» (così A. DE CARO, 101), potendo, il giudice, addebitargli, in sentenza (*ex art.* 538 comma 3 c.p.p.), la responsabilità per il fatto dell'imputato (F. DELLA CASA-G. P. VOENA, 127 s.). Nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio del responsabile civile pur regolarmente citato, in dottrina, si è posto il problema della necessità o meno di dichiararne la **contumacia**, al pari di quanto avviene per l'imputato e per il convenuto che non si costituisce nel giudizio civile. L'orientamento dottrinale prevalente (A. CHILIBERTI, 555; A. DE CARO, 101; A. GHIARA, 390; *contra*, F. RUGGIERI, 509 e R. VANNI, 5; in giurisprudenza, in senso favorevole, Cass., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 38154, xy, *C.E.D. Cass.*, n. 245783) nega la possibilità di estendere un istituto spiccatamente “processualpenalistico”, quale quello della contumacia, al responsabile civile. A supporto di questa tesi, vi è la considerazione che, al di là della mancanza di un'esplicita disciplina normativa in tal senso, l'istituto della contumacia mira a fare scattare una serie di garanzie a favore dell'imputato, che non hanno ragion d'essere per il responsabile civile. Sicché, la mancata costituzione in dibattimento del responsabile civile configura una mera assenza, posizione, questa, che dà il diritto di ricevere la notifica dell'estratto della sentenza ai sensi dell'art. 23 disp. att. c.p.p. (così A. DE CARO, 101). Sul piano interpretativo, un ulteriore dubbio è sorto con riguardo al diritto del responsabile civile, non intervenuto, all'**assistenza difensiva**. Nessuna norma, infatti, prevede la nomina del difensore d'ufficio al responsabile civile che non si costituisca in giudizio; anzi, proprio l'art. 154 ult. comma c.p.p., là dove prevede che le notificazioni al responsabile civile non costituito in udienza vengono fatte al domicilio eletto, ovvero, in caso di mancanza o inidoneità di quest'ultimo, mediante deposito in cancelleria, senza prevedere la notifica mediante consegna al difensore di ufficio, orienta verso una soluzione negativa (così A. DE CARO, 101). Sempre con riguardo alle notificazioni al responsabile civile, vale, comunque, il principio di carattere generale secondo cui, pur in presenza di un'elezione di domicilio, la notifica di atti ed avvisi eseguiti a mani proprie dell'interessato è valida dovunque essa avvenga, essendo la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. V, 18 marzo 1997, n. 1370, Burrasso, *Cass. pen.* 1998, 1431). In conclusione, perché il responsabile civile partecipi effettivamente al processo, esercitando i diritti e le facoltà riconosciutigli, occorre che esso compia un atto di costituzione, con il ministero di un difensore, rispetto al quale, peraltro, non vi sono limiti temporali preclusivi, potendo avvenire, tale atto, in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di cassazione (C. QUAGLIERINI, 128). È, però, incompatibile la contemporanea veste

di parte civile, nell'ambito del medesimo dibattimento, nei confronti di un imputato e di un responsabile civile per il fatto dello stesso imputato, citato dalle altre parti civili, in quanto tale posizione implica l'interesse a compiere determinate scelte difensive, necessariamente, tra loro, antitetiche ed inconciliabili (Trib. Milano, sez. IV, 2 febbraio 2009, xy, *Foro ambrosiano* 2009, 19; *contra*, Trib. Milano, sez. I, 19 dicembre 2005, xy, *ivi* 2005, 433).

2. **L'immanenza della costituzione.** Anche per il responsabile civile, come per la parte civile, trova applicazione il principio di « immanenza » (v. *sub art.* 76, § 3), sicché, una volta che tale soggetto si sia costituito o sia intervenuto volontariamente nel processo, assume il ruolo di parte per tutta la durata dello stesso. Non vi è dubbio, però, che la portata del principio è, nel caso di specie, condizionata dal fatto che « l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non venga in qualche modo bloccata » (A. DE CARO, 103): v. *sub artt.* 86-87. Sicché, tale principio deve intendersi come « produzione degli effetti della costituzione in ogni stato e grado del processo purché sopravviva l'azione civile di cui è parte » (A. CHILIBERTI, 562). Così, ad esempio, in tema di azione civile esercitata nel processo penale, si è affermato che la **morte dell'imputato**, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, « comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, di quello civile inserito nel processo penale: l'esistenza e la permanenza in vita dell'imputato, infatti, fungono da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale anche civilistico ». Ne consegue che « cessando ogni rapporto processuale nei confronti dell'imputato del processo penale (per il suo venir fisicamente meno), viene a cessare anche quell'elemento di collegamento che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti; conseguenza, questa, che esplica i suoi effetti anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo (soggetto che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato: art. 185 del c.p.; « responsabile civile per il fatto dell'imputato »: art. 83 comma 1 c.p.p.) è intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato » (Cass., sez. IV, 6 novembre 2009, n. 48308, P.A., *Guida dir.* 2010, n. 6, 74; Cass., sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 44663, xy, *ivi* 2006, n. 9, 98).

- 85** **Intervento volontario del responsabile civile.** — 1. *Quando vi è costituzione di parte civile [76] o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122], per l'udienza preliminare [416 s.] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84, commi 1 e 2.*
2. *Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173]. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.*
3. *Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata [152], a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.*
4. *L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione [80, 81] della parte civile.*

BIBLIOGRAFIA

A. BALDELLI-M. BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, 2003; G. BARBUTO, *Sub art. 85*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. CORSO, La Tribuna, 2005, 321; R. CANTONE, *Sub art. 85*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, Agg. 2003-2007, *Soggetti (artt. 1-108)*, a cura di E. APRILE-P. BRONZO-R. CANTONE-S. CIANI-F. DE LEO-R. GARGIULO-A. MACCHIA, Giuffrè, 2008, 717; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, 2006; A. DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Dig. d. pen.*, XII, Utet, 1997, 93; F. DELLA CASA-G. P. VOENA, *Soggetti*, in G. CONSO-V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Cedam, 2011; G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Giuffrè, 1990; A. GHIARA, *Sub art. 85*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, I, Utet, 1989, 393; P. GUALTIERI, *I responsabili civili nel processo penale*, Jovene, 1969; I. IAL, *Sub art. 85*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Ipsosa, 2010, 964; E. M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, I *Soggetti*, I, t. I, a cura di G. DEAN, Utet, 2009, 521; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Giuffrè, 2003; F. RUGGIERI, *Sub artt. 83-85*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 488; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 2011, 47.

SOMMARIO

1. La *ratio* dell'istituto. — 2. Forma e tempi dell'intervento.

1. La *ratio* dell'istituto. Secondo la Relazione al progetto preliminare, l'istituto dell'intervento volontario del responsabile civile « consente a tale soggetto di tutelare il suo interesse ad interloquire nel processo penale al fine di evitare una pronuncia che, per quanto giuridicamente inefficace nei suoi confronti, potrebbe tuttavia pregiudicarlo, influenzando il giudice civile successivamente adito » e permette di « evitare possibili collusioni, ai danni del responsabile civile, fra parte civile e imputato » (*Rel. prog. prel. c.p.p.*, 39). Con riguardo alla natura dell'intervento si distingue tra « intervento indipendente », quando il responsabile civile voglia dimostrare l'inesistenza della propria responsabilità civile, ed « intervento adesivo *ad adiuvandum* », quando, invece, si metta in discussione la responsabilità dell'imputato (per questo distinguo: A. CHILIBERTI, 558). Ancorché l'art. 651 c.p.p. non preveda alcun effetto sfavorevole della sentenza di condanna nei confronti del responsabile civile non citato o non intervenuto volontariamente, è evidente che la sentenza che abbia accertato la responsabilità penale dell'imputato potrebbe pregiudicare la posizione del responsabile civile convenuto in un successivo giudizio civile (così A. DE CARO, 100; C. QUAGLIERINI, 129). Inoltre, considerato che l'art. 652 c.p.p. estende gli effetti favorevoli della sentenza di assoluzione anche al terzo responsabile, non può mettersi in dubbio l'interesse di questo soggetto ad intervenire per ottenere una sentenza di tal fatta (così, A. DE CARO, 100; G. DE ROBERTO, 150). Perché si abbia intervento volontario, è necessario che il responsabile civile non sia stato citato o che « la citazione sia invalida » (così A. CHILIBERTI, 558, secondo il quale, in questa ipotesi, la costituzione si converte, per il principio di conservazione degli atti processuali, in intervento); il presupposto, chiaramente, è che vi sia stata una costituzione di parte civile o che il p.m. abbia esercitato l'azione civile a norma dell'art. 77 comma 4 c.p.p. Tenuto conto del collegamento tra la posizione della parte civile e quella del responsabile civile, rispettivamente attore e convenuto della vicenda riparatoria che si innesta nel processo penale, anche l'intervento volontario, ai sensi dell'art. 85 comma 4, perde efficacia se viene disposta l'esclusione o la revoca della parte civile.

2. Forma e tempi dell'intervento. Con riguardo al contenuto ed alla forma, vale, per l'intervento volontario del responsabile civile, quanto disposto dall'art. 84 commi 1 e 2 c.p.p. con riferimento alla costituzione su richiesta di parte; la variante nel regime processuale sta nell'art. 85 comma 3, il quale prevede, in caso di dichiarazione presentata fuori udienza, l'onere della sua notificazione alle altre parti (p.m., parte civile ed imputato), a cura del responsabile civile, stabilendo che la stessa abbia effetto dal giorno della rispettiva notificazione. Inoltre, a differenza della costituzione — la quale, come detto, può avvenire in ogni stato e grado del processo — l'intervento del responsabile civile soggiace a dei limiti temporali analoghi a quelli previsti per la parte civile: quindi, il responsabile civile può intervenire « per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 », termine ultimo stabilito a pena di decadenza. L'art. 85 comma 2, ricalcando la regola dettata per la parte civile dall'art. 79 comma 3 c.p.p., esclude, tuttavia, la facoltà di presentare la lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici qualora l'intervento volontario sia avvenuto al di là del limite fissato dall'art. 468 comma 1 c.p.p.; rimane fermo, comunque, il diritto di presentare i testi a prova contraria personalmente al dibattimento *ex art.* 468 comma 4 c.p.p. (così, A. DE CARO, 100). Non vi è dubbio che, qualora l'intervento volontario sia avvenuto oltre il termine previsto dalla legge, la conseguenza è « la perdita della qualità di parte processuale » (C. QUAGLIARINI, 130), mentre, nel caso di costituzione del responsabile civile citato, ancorché la sua dichiarazione dovesse essere dichiarata inammissibile, costui rimane nel processo come “parte”, potendo costituirsi in un momento successivo. Pur mancando un esplicito richiamo all'ultimo comma dell'art. 84 c.p.p., si ritiene, « argomentando a contrario dall'art. 85 comma 4 (a norma del quale l'intervento del terzo perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o ne è ordinata l'esclusione) », che anche in caso di intervento volontario trovi applicazione il principio di immanenza (F. RUGGERI, 513).

- 86** **Richiesta di esclusione del responsabile civile.** — 1. *La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato [60] nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.*
2. *La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente [85] anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.*
3. *La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza [173], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420] o nel dibattimento [484, 491]. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.*

BIBLIOGRAFIA

A. BALDELLI-M. BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, 2003; G. BARBUTO, *Sub artt.* 86-87, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. CORSO, La Tribuna, 2005, 322; R. CANTONE, *Sub art.* 86, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, Agg. 2003-2007, *Soggetti (artt. 1-108)*, a cura di E. APRILE-P. BRONZO-R. CANTONE-S. CIANI-F. DE LEO-R. GARGIULO-A. MACCHIA, Giuffrè, 2008, 719; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, 2006; A. DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Dig. d. pen.*, XII, Utet, 1997, 93; G. DE ROBERTO, *Responsabile civile e processo penale*, Giuffrè, 1990; R. ERRICO-F. P. GARZONE, *Una importante pronuncia della Cassazione in materia di prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile civile legittimante la sua esclusione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.p.*, in *Arch. n. proc. pen.* 2004, 421; A. GALIONE-S.

MACCIONI, *Il danno e il reato*, Cedam, 2000; A. GHIARA, *Sub artt. 86-87*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, I, Utet, 1989, 394; P. GUALTIERI, *I responsabili civili nel processo penale*, Jovene, 1969; I. IAI, *Sub art. 86*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Ipsoa, 2010, 966; V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, a cura di G. CONSO, II, Utet, 1968; A. MOLARI, *I soggetti*, in M. PISANI-A. MOLARI-V. PERCHINUNNO-P. M. CORSO-O. DOMINIONI-A. GAITO-G. SPANGHER, *Manuale di procedura penale*, Monduzzi, 2008, 23; A. PULVIRENTI, *Sub artt. 86-87-88*, in G. CONSO-V. GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Cedam, 2005, 236; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Giuffrè, 2003; F. RUGGIERI, *Sub artt. 86-87*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 513; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 2011, 47; R. VANNI, voce *Responsabile civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 1991, 1; A. VELE, voce *Responsabile civile (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 2007, 1.

SOMMARIO

1. I soggetti legittimati a chiedere l'esclusione. — 2. L'esclusione su richiesta del responsabile civile: presupposti e tempi. — 3. Il provvedimento del giudice sulla richiesta di esclusione e il regime di impugnazione.

1. I soggetti legittimati a chiedere l'esclusione. L'immanenza della costituzione del responsabile civile è condizionata al perdurare di una valida costituzione di parte civile, in quanto, alla revoca della costituzione di parte civile o all'esclusione della stessa, consegue automaticamente la perdita di efficacia della costituzione o dell'intervento del responsabile, il quale cessa di essere "parte processuale". È, tuttavia, possibile che il responsabile civile sia escluso dal processo su richiesta di parte o d'ufficio. Con riguardo ai soggetti legittimati a chiederne l'esclusione, l'art. 86 comma 1 menziona l'imputato, la parte civile e il p.m. che non ne abbiano chiesto la citazione, nonché lo stesso responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente. Il potere di provocare l'esclusione è concesso all'imputato in ragione della convenienza che lo stesso può avere ad allontanare dal processo un soggetto chiamato in causa sul presupposto della propria colpevolezza e le cui attività, se non giustificate, potrebbero essergli d'intralcio nel regolare esercizio dei diritti di difesa; al p.m. in funzione di un generale interesse di costui (*ex art. 73 ord. giudiz.*), a fare uscire dal processo colui che vi sia entrato illegittimamente; alla parte civile, per garanzia dell'interesse a non vedere contrastate le proprie pretese da chi non abbia titolo per contrapporre la sua attività in sede processuale (così V. MANZINI, 504 e 507; F. RUGGIERI, 515; G. TRANCHINA, 201). Le condizioni che possono legittimare una richiesta di esclusione sono molteplici: si va dai **vizi di carattere sostanziale**, quali la mancanza di una disposizione legislativa che riconnetta la responsabilità del soggetto citato quale responsabile civile al fatto illecito dell'imputato, a quelli di **natura** più strettamente **processuale**, come i vizi dell'atto con il quale è stata disposta la chiamata in giudizio. Sicché, nel caso di richiesta di citazione effettuata contestualmente all'atto di costituzione di parte civile presentato tardivamente, il responsabile civile, citato e costituitosi all'udienza successiva, il quale eccepisca tempestivamente la sua decadenza, deve essere escluso (Trib. Busto Arsizio, 10 ottobre 2002, *xy*, *Foro ambrosiano* 2003, 31). Ancorché l'art. 86 comma 3 preveda che « la richiesta deve essere motivata », la mancanza di motivazione non ha alcuna influenza sull'ammissibilità della stessa (così, in giurisprudenza, Cass., sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746, A.M.S. e altro, *C.E.D. Cass.*, n. 231305; in dottrina, C. QUAGLIERINI, 131; *contra*, A. CHILIBERTI, 571, nt. 167), potendo « incidere soltanto sulla valutazione ai fini dell'accoglimento di essa » (G. TRANCHINA, 201). Nel contraddittorio che si instaura sulla richiesta di esclusione del responsabile ci-

vile, a seguito della sentenza della Consulta che ha riconosciuto la legittimazione dell'imputato alla citazione dell'assicuratore come responsabile civile (Corte cost., sent. 16 aprile 1998, n. 112, *Cass. pen.* 1998, 1905), è da ritenersi che costui possa opporsi alla richiesta di estromissione del detto responsabile dal processo (*contra*, seppure intervenuta prima della citata pronuncia additiva della Corte cost., *Cass.*, sez. IV, 11 marzo 1994, Dalla Rizza, *C.E.D. Cass.*, n. 198666). Con riguardo al momento in cui deve essere proposta la richiesta di esclusione, l'art. 86 comma 3 prevede, a pena di decadenza, che tale richiesta possa essere proposta « non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare o nel dibattimento ». Questa disciplina è analoga a quella prevista per la richiesta di esclusione della parte civile (v. *sub* artt. 80-81), sicché, conformemente a quanto statuito dal Supremo Consesso sul tema (*Cass.*, sez. un., 19 maggio 1999, n. 12, Pediconi, *Cass. pen.* 2000, 10), deve ritenersi che l'ultimo momento utile per proporre una richiesta di esclusione coincida con le questioni preliminari, *ex* art. 491 c.p.p., in dibattimento, e ciò anche quando la costituzione o l'intervento del responsabile civile sia avvenuto nel corso dell'udienza preliminare. Del resto, questa interpretazione è supportata dallo stesso art. 491 c.p.p., il quale, là dove stabilisce che le questioni relative alla citazione o all'intervento del responsabile civile devono essere proposte e decise subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, fissa, implicitamente, il termine entro cui può essere richiesta l'esclusione del coobbligato solidale (così, A. CHILIBERTI, 574; A. DE CARO, 104; F. RUGGERI, 516). L'esclusione del responsabile civile non impedisce, comunque, che lo stesso possa essere nuovamente citato entro il termine perentorio di cui all'art. 83 comma 2 c.p.p. (R. VANNI, 5), purché « l'esclusione sia avvenuta per vizi di forma ai quali è possibile porre rimedio mediante la rinnovazione della richiesta di citazione » (A. PULVIRENTI, 237).

2. L'esclusione su richiesta del responsabile civile: presupposti e tempi. Come anticipato, il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo, può chiedere di esserne estromesso per mancanza di *legitimatō ad causam* o *ad processum* o inosservanza dei requisiti di modo e di tempo imposti per la citazione (*Cass.*, sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746, A.M.S. e altro, cit.), nonché nell'ipotesi in cui siano state compiute acquisizioni probatorie pregiudizievoli alla sua difesa prima della sua citazione (art. 86 comma 2). Questa norma, con tutta evidenza, risponde all'obiettivo di evitare che questi possa essere pregiudicato, nella successiva sede civile e amministrativa (artt. 651 e 654 c.p.p.), dalla pronuncia di una sentenza penale di condanna fondata su « elementi di prova » raccolti in un momento anteriore alla sua partecipazione al giudizio e rispetto ai quali lo stesso non abbia potuto esplicitare alcuna attività difensiva. Per « **prove pregiudizievoli** » devono intendersi « quelle, rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato e/o dello stesso responsabile civile, raccolte — anche nella fase delle indagini preliminari — nel contraddittorio delle parti e riversate nel fascicolo per il dibattimento » (*Cass.*, sez. III, 3 dicembre 2003, n. 49456, E.M. e altro, *Arch. n. proc. pen.* 2004, 419, nota R. ERRICO-F. P. GARZONE, 423, i quali evidenziano l'importanza della pronuncia là dove questa ammette che il diritto al contraddittorio nella formazione della prova debba essere riconosciuto anche alle parti private, quale, nel caso di specie, il responsabile civile). Così, il responsabile civile ha diritto ad essere estromesso dal processo penale, « qualora non sia stato tempestivamente citato per la parteci-

pazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio tra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievoli» (ancora, Cass., sez. III, 3 dicembre 2003, n. 49456, E.M. e altro, cit.). E, ancora, deve ritenersi giustificata la richiesta di esclusione, ove gli elementi di prova acquisiti siano costituiti dagli accertamenti tecnici irripetibili compiuti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (così, A. CHILIBERTI, 572; C. QUAGLIERINI, 132). È, invece, dubbio quale debba essere lo spazio di valutazione del giudice in ordine al "pregiudizio" che gli elementi di prova possono arrecare alla posizione del responsabile civile. Secondo taluno, considerato che il giudice, nel momento in cui assume la decisione sull'esclusione, ignora quali prove saranno rilevanti ai fini della decisione, non potrà che limitarsi ad accertare che esistono atti appartenenti a quella tipologia di cui è consentita l'utilizzazione per la decisione (A. CHILIBERTI, 573; Cass., sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746, A.M.S. e altro, cit., ove si è affermato che attribuire al giudice il potere di verificare il possibile pregiudizio alla strategia del responsabile civile, significherebbe consentirgli « una indebita ed anticipata ponderazione della valenza probatoria degli atti acquisiti »); in senso contrario, invece, si è affermato che l'esclusione si giustifica in presenza di un pregiudizio concreto del diritto di difesa e presuppone un giudizio prognostico circa l'idoneità degli elementi di prova già raccolti ai fini della decisione « a giustificare la futura condanna del responsabile civile » (C. QUAGLIERINI, 132; F. RUGGIERI, 518).

3. Il provvedimento del giudice sulla richiesta di esclusione e il regime di impugnazione. A norma dell'art. 86 comma 3, sulla richiesta di esclusione, il giudice decide senza ritardo con ordinanza, la quale, a norma dell'art. 125 comma 3 c.p.p., deve essere motivata a pena di nullità. Questa pronuncia non comporta alcuna « decisione sulle spese a favore della parte civile che chieda l'esclusione del responsabile civile intervenuto o su spese e danni a favore di quest'ultimo che, citato, abbia ottenuto di essere escluso » (A. CHILIBERTI, 577). Quanto al regime di impugnabilità delle ordinanze in tema di ammissione ed esclusione del responsabile civile, questo può ritenersi assimilabile all'omologo regime delle ordinanze che decidono in tema di ammissione ed esclusione della parte civile (v. *sub art.* 80, § 2). Pertanto, mentre è **possibile l'impugnazione delle ordinanze che ammettono il responsabile civile** nel processo penale, di contro, sono da ritenersi inopugnabili le ordinanze che escludono tale soggetto, salvo che l'estromissione sia stata decisa dal giudice con la sentenza conclusiva del giudizio. In questo caso, la pronuncia che nega la pretesa risarcitoria avanzata dal danneggiato contro chi è tenuto a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, « non ha carattere di ordinanza ed è soggetta alle forme di gravame stabilite per la sentenza che la contiene » (Cass., sez. IV, 5 aprile 1960, Cavallo, *Giust. pen.* 1961, III, 24; in dottrina, I. IAI, 968; A. PULVIRENTI, 239). Tuttavia, va segnalato che sussiste un orientamento opposto, sia pure formatosi in ordine ai provvedimenti di esclusione della parte civile che non abbiano la forma di ordinanza ma siano inseriti nella sentenza (cfr. *sub art.* 80, § 2). Qualora, invece, il giudice abbia respinto o dichiarato inammissibile l'istanza di esclusione del responsabile civile, quest'ultimo potrà, *ex art.* 575 c.p.p., « per le stesse ragioni già disattese », impugnare la sentenza che lo condanna (così A. MOLARI, 119; A. PULVIRENTI, 239). Una diversa opzione ermeneutica "costringerebbe" il responsabile civile a dovere accettare il processo nonostante il ritenuto compimento di attività a lui pregiudizievoli *ex art.* 86 comma 2 (A. CHILIBERTI, 579, nt. 184).

87

- Esclusione di ufficio del responsabile civile.** — 1. *Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado [492], il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.*
2. *Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.*
3. *L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [440].*

BIBLIOGRAFIA

R. CANTONE, *Sub art. 87*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LANTANI-E. LUPO, I, Agg. 2003-2007, *Soggetti (artt. 1-108)*, a cura di E. APRILE-P. BRONZO-R. CANTONE-S. CIANI-F. DE LEO-R. GARGIULO-A. MACCHIA, Giuffrè, 2008, 722; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, 2006; A. DE CARO, voce *Responsabile civile*, in *Dig. d. pen.*, XII, Utet, 1997, 93; I. IAI, *Sub art. 87*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Ipsoa, 2010, 968; E. M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, I *soggetti*, I, t. I, a cura di G. DEAN, Utet, 2009, 521; F. RUGGIERI, *Sub artt. 86-87*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 513; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, 2009; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 2011, 47.

SOMMARIO

1. Presupposti e tempi per l'esclusione *ex officio* del responsabile civile. — 2. Responsabile civile e procedimenti speciali.

1. Presupposti e tempi per l'esclusione *ex officio* del responsabile civile. Anche il giudice può, *ex officio*, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, disporre l'esclusione del responsabile civile, qualora accerti la mancanza dei requisiti per la citazione o per l'intervento (art. 87 comma 1); superato questo momento, il responsabile civile non potrà più essere estromesso, ed eventuali vizi attinenti alla citazione o all'intervento potranno essere dichiarati soltanto nella sentenza (così G. TRANCHINA, 202). Il **potere di esclusione del giudice**, del tutto autonomo e indipendente da quello delle parti e riconducibile a «ragioni di pubblico interesse» (G. TRANCHINA, 202), può esercitarsi anche qualora sia stata precedentemente respinta una richiesta tendente allo stesso fine (art. 87 comma 2). In questa ipotesi, però, in mancanza di un espresso riferimento codicistico, si ritiene (A. CHILIBERTI, 569) che gli unici vizi a venire in considerazione siano quelli «formali» che, pertanto, non implicano valutazioni del merito della domanda rivolta contro il responsabile civile. Questa posizione può essere condivisa, purché si tenga in considerazione che «le questioni aventi ad oggetto le condizioni — anche sostanziali — per l'esercizio contro un determinato soggetto, “terzo”, dell'azione civile rientrano a pieno titolo nell'ambito dell'art. 87, 1° comma c.p.p.» (per questa precisazione A. DE CARO, 103).

2. Responsabile civile e procedimenti speciali. Un'ipotesi di esclusione «automatica» si ha in caso di accoglimento della richiesta di **giudizio abbreviato** (v. Cass., sez. V, 7 giugno 2011, n. 37370, B., *C.E.D. Cass.*, n. 250489, ove si è affermato che l'estromissione «consegue, direttamente, all'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato» anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari). L'esclusione, quale «atto dovuto del giudice» (F. RUGGIERI, 520), viene motivata con l'esigenza «di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della pre-

senza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale » (così, *Rel. prog. prel. c.p.p.*, 40). Tuttavia, oggi che le esigenze di celerità sottese a questo rito cedono il passo ad integrazioni probatorie e ad assunzioni di prove *ex officio judicis*, « l'intervento del responsabile civile, a seguito dell'adesione della parte civile al procedimento speciale, potrebbe anche apparire accettabile » (in questi termini G. TRANCHINA, 202 s.). Rispetto a questa esclusione si è, peraltro, avanzato un dubbio di costituzionalità in virtù del richiamo al principio della parità delle parti. Si è, infatti, osservato che la parte civile verrebbe pregiudicata dall'estromissione *ex officio* del responsabile civile contro il quale, in spregio al principio di economia processuale, la stessa dovrebbe poi intraprendere un'autonoma azione nella sede propria. Ancorché la questione non sia stata affrontata dalla Consulta (Corte cost., 2 luglio 2008, n. 247, *Giur. cost.* 2008, 2917), si ritiene che il diritto di difesa del responsabile civile che nel rito abbreviato subirebbe pesanti limitazioni probatorie non può che « prevalere sull'interesse della parte civile al cumulo soggettivo delle azioni *de damno* nell'unica sede penale » (B. LAVARINI, 190, la quale suggerisce di demandare al responsabile civile la scelta se accettare o meno il rito abbreviato). Per gli altri giudizi speciali premiali, dal sistema, è dato rilevare « una sorta di incompatibilità » tra questi e l'esercizio dell'azione riparatoria nei confronti del terzo responsabile per il fatto del colpevole (così, A. DE CARO, 104). Con riguardo all'**applicazione della pena su richiesta delle parti**, non potendo, il giudice, decidere sulla domanda della parte civile (salvo l'adempimento della liquidazione delle spese), la presenza del responsabile civile è da considerarsi inammissibile *ex lege* (F. RUGGIERI, 490; Cass., sez. IV, 19 aprile 2007, n. 26405, F., *Arch. n. proc. pen.* 2008, 498, ha rigettato la richiesta della parte civile di autorizzazione alla citazione del responsabile civile all'udienza fissata per il "patteggiamento"). Si è, poi, affermato che il giudice può pronunziare condanna alle spese sostenute dalla parte civile solo nei confronti dell'imputato, « dovendosi escludere che tale statuizione possa essere emessa anche nei confronti del responsabile civile, il quale rimane estraneo all'accordo definitorio della vicenda processuale » (Cass., sez. IV, 12 gennaio 2010, n. 4936, M. e altro, *C.E.D. Cass.*, n. 246645; Cass., sez. VII, 29 novembre 2001, n. 2119, La Rosa, *Cass. pen.* 2003, 573; Cass., sez. IV, 23 aprile 2001, n. 22922, Grizonic, *ivi* 2003, 3506, ove si è precisato che « la condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore del responsabile civile è esclusa anche testualmente dall'art. 444 comma 2 c.p.p., che la prevede soltanto in favore della parte civile »). Analogamente, nel **procedimento per decreto penale di condanna**, il quale, peraltro, si colloca nella fase delle indagini preliminari, in cui non è neppure ammessa una costituzione di parte civile, non è possibile statuire sulla responsabilità civile, né dell'imputato, né del terzo responsabile. Mentre, per i giudizi speciali c.d. "dell'alternativa accusatoria", quale, ad es. il **giudizio direttissimo**, ancorché sussista la « possibilità teorica » dell'esercizio dell'azione riparatoria nei confronti del coobbligato solidale, nella pratica, è abbastanza difficile allargare il contraddittorio al responsabile civile (per queste problematiche, diffusamente, A. DE CARO, 105).

88

Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile. —

1. *L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.*
2. *L'esclusione della parte civile [80, 81] o del responsabile civile [86, 87] non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il re-*

sponsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

BIBLIOGRAFIA

M. G. AIMONETTO, *Sub art. 100 c.p.p. 1930*, in G. CONSO-V. GREVI, *Commentario breve del codice di procedura penale*, Cedam, 1987, 396; EAD., *Sub art. 121 c.p.p. 1930*, in G. CONSO-V. GREVI, *Commentario breve del codice di procedura penale*, Cedam, 1987, 430; G. BARBUTO, *Sub art. 88*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. CORSO, La Tribuna, 2005, 324; R. CANTONE, *Sub art. 88*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, Agg. 2003-2007, *Soggetti (artt. 1-108)*, a cura di E. APRILE-P. BRONZO-R. CANTONE-S. CIANI-F. DE LEO-R. GARGIULO-A. MACCHIA, Giuffrè, 2008, 724; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, 2006; A. DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Cedam, 2011; A. GHIARA, *Sub art. 88*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARIO, I, Utet, 1989, 396; P. GUALTIERI, *I responsabili civili nel processo penale*, Jovene, 1969; I. IAI, *Sub art. 88*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Ipsa, 2010, 970; A. PULVIRENTI, *Sub art. 88*, in G. CONSO-V. GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Cedam, 2005, 239; F. RUGGIERI, *Sub art. 88*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 521; M. SCILLITANI-S. ASTARITA, *Sub art. 88*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. GAITO, I, Utet, 2008, 360; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 2011, 47; M. A. ZUMPARO, *Esclusione della parte civile e sospensione necessaria ex art. 75, comma 3 c.p.p.*, in *Giust. civ.* 2001, I, 2690.

SOMMARIO

1. Effetti delle ordinanze in tema di parte civile e responsabile civile.

1. Effetti delle ordinanze in tema di parte civile e responsabile civile. In conformità al generale principio per cui la pronuncia *ordinatoria litis* non può pregiudicare la decisione della causa e, pertanto, non costituisce anticipazione della decisione nel merito (cfr. artt. 177 e 279 c.p.c.), l'art. 88 comma 1 — che ricalca gli artt. 100 e 121 c.p.p. 1930 (sui quali, cfr. M. G. AIMONETTO, 396 e 430) — ribadisce la rilevanza unicamente processuale delle ordinanze che statuiscono in tema di costituzione della parte civile ovvero di costituzione o intervento del responsabile civile: l'iniziale deliberazione sulla sussistenza della *legitimatō ad causam* e *ad processum* non può essere in alcun modo anticipatoria circa il merito della pretesa di danno in ordine alla quale le parti private agiscono o resistono, su cui il giudice deciderà con la sentenza destinata a concludere il grado di giudizio (Cass., sez. VI, 12 dicembre 1995, n. 4803/96, Finco, *Arch. n. proc. pen.* 1996, 814; Cass., sez. VI, 6 ottobre 1993, Marangon e altro, *ivi* 1994, 427; Cass., sez. I, 7 luglio 1992, p.c. in proc. Giacometti, *ivi* 1993, 168). Ove, tuttavia, il responsabile civile che sia volontariamente intervenuto venga estromesso su richiesta della parte civile, questa non può più promuovere l'azione di danno, nei confronti del medesimo soggetto, in sede civile: la **richiesta di esclusione** che provenga dalla parte civile produce, in altri termini, gli effetti sostanziali di una **rinuncia all'azione contro il responsabile civile** (cfr., in tal senso, A. GHIARA, 397), e ciò spiega la tesi di chi suggerisce di interpretare restrittivamente la norma, ritenendola inapplicabile ove la parte civile si sia limitata ad esprimere parere favorevole all'accoglimento della richiesta di esclusione proposta da altra parte, o addirittura ove la parte civile, decorsi i termini perentori di cui all'art. 86 comma 3 c.p.p., abbia solo sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, del potere di esclusione *ex officio* previsto dall'art. 87 c.p.p. (così, ancora, A. GHIARA, 397). In senso critico, la dottrina (G. TRAN-

CHINA, 203) ha manifestato “perplexità” nei riguardi di questa norma, sulla scorta della considerazione per cui il sistema appare complessivamente orientato « a non considerare la rinuncia della parte civile ad agire in seno al processo penale come impeditiva dell’esercizio dell’azione in sede propria ». Da ultimo, l’art. 88 comma 3 stabilisce l’inapplicabilità, nel caso di esclusione della parte civile, della disposizione dell’art. 75 comma 3 c.p.p. che, derogando alla regola generale dell’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, stabilisce la sospensione del processo civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p., ove l’azione sia proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di primo grado. Secondo la giurisprudenza, la norma in questione non pone alcun “distinquo” tra le due ipotesi di sospensione previste dall’art. 75 comma 3 c.p.p., sicché, entrambe devono ritenersi inapplicabili per il caso di esclusione della parte civile dal processo penale (Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2001, n. 2758, Carminati c. Carminati, *Giust. civ.* 2001, I, 2689, nota M. A. ZUMPANO).

- 89** **Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.** — 1. *La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare [416 s.] o per il giudizio [465 s.] a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.*
 2. *Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile [83 s.]. Non si applica la disposizione dell’articolo 87, comma 3.*

BIBLIOGRAFIA

G. BARBUTO, *Sub art.* 89, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. CORSO, La Tribuna, 2005, 509; A. BERNARDI, *Sub art.* 196-197, in *Codice penale. Le fonti del diritto italiano*, a cura di T. PADOVANI, Giuffrè, 2010, 1298; R. CANTONE, *Sub art.* 89, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, I, Agg. 2003-2007, *Soggetti (artt. 1-108)*, a cura di E. APRILE-P. BRONZO-R. CANTONE-S. CIANI-F. DE LEO-R. GARGIULO-A. MACCHIA, Giuffrè, 2008, 725; G. CONSO, voce *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, VI, Giuffrè, 1960, 134; A. DE CARO, voce *Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*, in *Dig. d. pen.*, IX, Utet, 1995, 505; F. DELLA CASA-G. P. VOENA, *Soggetti*, in G. CONSO-V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Cedam, 2010, 1; R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, *Sub art.* 196-197, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, V, a cura di E. APRILE-S. BELTRANI-G. DIOTALLEVI-G. FIDELBO-E. GALLUCCI-R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, Giuffrè, 2010, 874; A. GHIARA, *Sub art.* 89, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. CHIAVARI, I, Utet, 1989, 398; U. GUALTIERI, *I responsabili civili nel processo penale*, Jovene, 1969; G. GUARNERI, voce *Obbligazione civile per l’ammenda*, in *Nss. d. l.*, XI, Utet, 1965, 631; I. IAI, *Sub art.* 89, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. GIARDA-G. SPANGHER, I, Ipsoa, 2010, 971; S. LARIZZA, voce *Obbligazione civile per la multa e l’ammenda*, in *Dig. d. pen.*, VIII, Utet, 1994, 330; V. MELE, voce *Civilmente obbligato per l’ammenda*, in *Enc. dir.*, VII, Giuffrè, 1960, 163; C. QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato*, Giuffrè, 2003; M. ROMANO, *Sub art.* 196-197, in *Commentario sistematico del codice penale*, a cura di M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, III, Giuffrè, 1994, 329; F. RUGGIERI, *Sub art.* 89, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO-O. DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, 526; G. TRANCHINA, *I soggetti*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 2011, 47; M. VESSICHELLI, *Sub art.* 196-197, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. LATTANZI-E. LUPO, II, a cura di G. DIOTALLEVI-G. FIDELBO-R. FUZIO-E. GALLUCCI-R. MENDOZA-M. VESSICHELLI, Giuffrè, 2000, 595; V. ZAGREBELSKY, voce *Obbligazione civile per il pagamento delle multe e ammende*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, 1991, 1.

SOMMARIO

1. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. — 2. La disciplina sulla citazione.

1. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. La figura del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, parte eventuale del processo penale, « nasce da una responsabilità civile sussidiaria ed eventuale, con caratteristiche fideiussorie », che il legislatore radica in capo a determinati soggetti, sui quali incombe l'obbligo del pagamento di una somma pari all'ammontare della pena o della multa inflitta al condannato (G. TRANCHINA, 203). Il tema della **natura giuridica** dell'obbligazione in questione è stato oggetto di un ampio dibattito, sia in dottrina, sia in giurisprudenza (per un *excursus*, v. A. DE CARO, 508; V. ZAGREBELSKY, 2); tuttavia, è ormai accettata la tesi che si è in presenza di una « **mera obbligazione civile** » (A. DE CARO, 508; S. LARIZZA, 331), deponendo, in tal senso, numerose considerazioni. Anzitutto, la collocazione sistematica degli artt. 196 e 197 c.p. nel titolo VII del libro I, che reca l'epigrafe « delle sanzioni civili », ed il lessico adottato dal legislatore, che ha usato il termine « obbligazione », precisando che questa ha ad oggetto il pagamento, non della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, ma di una somma pari all'ammontare della stessa. Nonché, le argomentazioni sviluppate dalla Consulta (Corte cost., 14 maggio 1966 n. 40, *Giur. cost.* 1966, 707), che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 c.p. in riferimento all'art. 27 comma 1 Cost., ha sostenuto che non può trattarsi di responsabilità penale per fatto altrui « nemmeno indiretta », in quanto la sanzione contemplata nell'art. 196 c.p. non ha natura penale; sia perché è espressamente definita « sanzione civile » ed è, in questo senso, inserita nel titolo VII del c.p.; sia perché essa è dovuta soltanto in via sussidiaria ed unicamente nel caso in cui il soggetto non possa rispondere penalmente del fatto illecito; sia perché la conversione prevista dall'art. 136 c.p. opera solo nei confronti del condannato e non dell'obbligato; sia, infine, perché l'obbligo riguarda anche le persone giuridiche — ai sensi dell'art. 197 c.p. — cui giammai potrebbero essere irrogate sanzioni penali. Dalla natura sussidiaria deriva l'ammissibilità sia di un'obbligazione civile parziaria, ove il condannato sia insolubile per una frazione soltanto della pena, sia dell'azione di regresso del civilmente obbligato nei confronti del condannato penalmente che risultasse poi solvibile (così C. QUAGLIERINI, 139; M. ROMANO, 331). A volere tracciare un "distinguo", mentre la **responsabilità** del responsabile civile è **solidale**, ha per oggetto il risarcimento del danno derivante da reato e può anche esistere in assenza di responsabilità penale, quella del civilmente obbligato è **sussidiaria** e, per la sua esistenza, è necessaria e sufficiente la sussistenza della responsabilità penale del colpevole (così F. RUGGIERI, 529). Sicché, secondo una definizione ancora oggi attuale, il civilmente obbligato è « la persona fisica o giuridica (...) che, ricorrendo determinate condizioni di legge, è obbligata al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al colpevole di un delitto o di una contravvenzione » (U. GUALTIERI, 126). In conseguenza del carattere di accessorietà e di dipendenza dal reato, nonché dalla condanna di questa obbligazione, l'estinzione del reato o della pena comporta, come previsto dall'art. 198 c.p., l'estinzione dell'obbligazione civile sussidiaria, diversamente da quanto avviene per le altre obbligazioni civili (R. GARGIULO-M. VESSICHELLI, 876). La **capacità processuale** di questo soggetto è del tutto simile a quella del responsabile civile (F. RUGGIERI, 529), da valutare, quindi, alla stregua dei criteri posti dal c.p.c. (così G. CONSO, 134). Le condizioni perché sorga l'obbligazione si rinvencono negli artt. 196 e 197 c.p. (nonché, in alcune leggi speciali, quali, ad es., l'art. 105 l. 17 luglio 1942, n. 907, in materia di contrabbando di tabacchi; gli artt. 329 e 330 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale, e l'art. 51 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi; per questa elencazione, v. F.

DELLA CASA-G. P. VOENA, 130). Ove si tratti di persone fisiche, occorre che il soggetto obbligato, del quale deve escludersi la responsabilità penale, sia in rapporto di sovraordinazione con il condannato, che si tratti di violazioni di legge che lo stesso era tenuto a fare osservare (secondo S. LARIZZA, 333, ivi risiederebbe la *causa debendi* dell'obbligazione civile), che sia stata inflitta una pena pecuniaria e il condannato sia insolubile. Quest'ultimo requisito indica « non solo che la richiesta di pagamento rivolta al condannato resti non adempiuta, ma anche che l'eventuale esecuzione in danno non sortisca effetti » (A. DE CARO, 509). Per le persone giuridiche occorre, anzitutto, precisare che vanno esenti da responsabilità lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni), in quanto sarebbe assurdo « imporre allo Stato (e agli enti a questo assimilati) il pagamento di somme che appunto allo Stato vanno destinate » (V. ZAGREBELSKY, 2). L'art. 197 c.p., oltre alla condanna ad una pena pecuniaria ed all'insolubilità del condannato, richiede, quali condizioni, un rapporto di rappresentanza, amministrazione o dipendenza, e che si tratti di un reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero che sia commesso nell'interesse della persona giuridica. L'obbligazione in questione non presuppone, come quella delineata dall'art. 196 c.p., la violazione di un obbligo di fare osservare la norma, non potendo, del resto, entità fittizie, esercitare effettivamente alcuna funzione di controllo. Sicché, l'ambito di operatività dell'istituto è più ampio rispetto all'analoga fattispecie di cui all'art. 196 c.p., richiedendosi soltanto che si tratti di un reato che si sostanzi nella violazione di un dovere inerente alla qualità che il colpevole riveste nell'ente, o che sia stato commesso nell'interesse di quest'ultimo (così, S. LARIZZA, 334). Quest'ultima locuzione (inserita con la l. 24 novembre 1981, n. 689), determina un'accentuazione della responsabilità della persona giuridica per il fatto del suo rappresentante, amministratore e dipendente, « ponendosi nello stesso solco della "immedesimazione" tra la persona fisica e la persona giuridica ». Ora, infatti, la responsabilità può sorgere da qualsiasi reato che il rappresentante, amministratore o dipendente commetta sia nella linea di « una politica d'impresa », sia come sua iniziativa personale, purché risoltosi — o fosse anche solo ispirato — a vantaggio dell'ente (M. ROMANO, 343).

2. La disciplina sulla citazione. In ordine alla citazione ed alla costituzione del civilmente obbligato per la multa o l'ammenda — che, a norma dell'art. 100 comma 1 c.p.p., al pari delle altre parti private diverse dall'imputato, può stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale — l'art. 89 comma 2 rinvia alle norme sulla citazione e sulla costituzione del responsabile civile « in quanto applicabili » (in tema v., dunque, *sub* artt. 83 e 84). Si è, invece, **escluso l'intervento volontario del civilmente obbligato per la pena pecuniaria** (previsto dall'art. 122 c.p.p. 1930): poiché questi, se non citato, non potrà subire conseguenza alcuna dalla pronuncia resa in sede penale, difetterebbe ogni suo interesse a partecipare, per propria iniziativa, al processo (cfr. *Rel. prog. prel. c.p.p.*, 40). Va, inoltre, evidenziato che, rispetto al codice abrogato, ove si prevedeva la sola citazione a richiesta del p.m. (la quale, secondo G. TRANCHINA, 204, trova la sua giustificazione nel fatto che l'intervento è predisposto « nell'interesse dello Stato, a garanzia del pagamento della multa o dell'ammenda »), la disposizione introduce la facoltà dell'imputato di richiedere la citazione dell'obbligato per le sanzioni pecuniarie, e ciò perché l'art. 196 comma 2 c.p. (come modificato dalla l. n. 689 del 1981 cit.) prevede la conversione, *ex* art. 136 c.p., della pena pecuniaria in danno dell'imputato condannato, quando anche l'obbligato civilmente risulti insolubile (cfr. *Rel. prog. prel. c.p.p.*, 40). Sicché, la citazione è disposta

dal giudice, su richiesta del p.m. o dell'imputato, per l'udienza preliminare o per il giudizio. Deve ritenersi tempestiva la richiesta di citazione della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, avanzata dall'imputato in udienza prima dell'apertura del dibattimento, nella fase di verifica della costituzione delle parti (Trib. Como, 22 novembre 2002, xy, *Foro ambrosiano* 2003, 31; Trib. Como, 14 maggio 2002, xy, *ivi* 2003, 31). Va, inoltre, rilevato come il civilmente obbligato per la multa o l'ammenda, costituitosi per l'udienza preliminare, mantenga il proprio ruolo (sussistendone tutti i requisiti) anche se il giudice accolga la **richiesta di giudizio abbreviato**: l'espressa esclusione, dal novero delle norme applicabili, dell'art. 87 comma 3 c.p.p., conduce a ritenere che le esigenze di economia processuale, sottese a tale ultima norma (v. *sub* art. 87, § 2), non sono state ritenute estensibili alla vicenda dell'obbligazione civile per la pena pecuniaria. Con riguardo agli altri riti speciali, nel procedimento di **applicazione della pena su richiesta delle parti** manca una disposizione che disciplini la partecipazione del soggetto obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria "patteggiata". Tuttavia, pur nell'assenza di un'espressa previsione normativa, è da ritenere che non vi sia spazio per tale soggetto nell'ambito dell'accordo che si realizza tra p.m. ed imputato sull'applicazione della pena. Anzi, quest'interpretazione è supportata dall'impossibilità, per costui, di interloquire sull'accordo, e dalla mancanza di un accertamento sulla responsabilità, se non nei limiti di cui all'art. 129 c.p.p. Sicché, sarebbe « oggettivamente irragionevole far ricadere sulla persona civilmente obbligata le conseguenze di un "accordo" al quale non ha preso parte » (A. DE CARO, 512; A. GHIARA, 399). Nel **procedimento per decreto**, la persona civilmente obbligata assume, invece, una posizione peculiare, dal momento che il decreto penale di condanna deve essere notificato anche a tale soggetto e, naturalmente, per questa parte processuale, i termini per l'opposizione non cominciano a decorrere se non dall'adempimento di tale obbligo. « Sotto tale profilo, è del tutto irrilevante il fatto che esista un rapporto di immedesimazione organica, cioè che l'imputato si identifichi con il legale rappresentante del civilmente obbligato, quando questa sia una persona giuridica » (Cass., sez. III, 29 marzo 1996, n. 1576, Luongo, *Cass. pen.* 1997, 2746). In ogni caso, il civilmente obbligato può ritenersi legittimato a proporre **opposizione avverso il decreto penale di condanna** solo ove, con esso, sia stata affermata la sua responsabilità, « giacché, in tanto egli può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta all'imputato, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, in quanto nei suoi confronti vi sia stata una specifica statuizione di condanna » (Cass., sez. III, 4 giugno 1999, n. 2119, Deriu, *Cass. pen.* 2001, 1541).